



**COMUNE DI  
PIAN CAMUNO**

**UFFICIO TECNICO SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONI**

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE  
DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE**



Approvato con deliberazione di C.C. n° 19 del 04.06.2015

Modificato con deliberazione di C.C. n° .... del 20.04.2016

## CAPITOLO I - NORME GENERALI

### Art. 1.1 Definizioni generali

**Comune di Pian Camuno:** ente dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile costituita, nei confini amministrativi del Comune di Pian Camuno, ente gestore del servizio dell'acquedotto.

**Gestore:** Comune Pian Camuno, soggetto affidatario della gestione del servizio dell'acquedotto nel territorio.

**Utente:** persona fisica o giuridica destinataria del Servizio dell'acquedotto, intestataria del contratto relativo ai servizi oggetto del presente Regolamento.

**ASL:** soggetto preposto al rilascio di pareri connessi alla realizzazione di opere acquedottistiche e al controllo della potabilità dell'acqua ai fini della tutela della sanità pubblica.

**ARPA:** agenzia preposta all'espressione di pareri tecnici finalizzati al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue contenenti sostanze pericolose in fognatura e in corpo idrico superficiale, nonché all'attività di vigilanza e controllo in materia ambientale. Ogni riferimento normativo contenuto nel presente documento deve intendersi riferito alla versione in vigore, comprensiva di eventuali successive modifiche e integrazioni.

### Art. 1.2 Oggetto del Regolamento

In adempimento a quanto previsto dalla L.R. n.26/2003 e s.m.i., dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. n.31/2001 e s.m.i., il presente Regolamento regola i rapporti tra gestore e utente, nonché le modalità di erogazione del Servizio Idrico Integrato, inteso come insieme delle attività di:

- a) captazione, emungimento, adduzione, trattamento, accumulo, distribuzione e somministrazione dell'acqua d'uso civile, domestico e pubblico, comunque fornita agli utenti in quantità sufficiente e di qualità rispondente alle prescrizioni delle norme vigenti;
- b) recapito, controllo degli scarichi e collettamento delle acque reflue in relazione alla funzionalità degli impianti di depurazione;
- c) controllo della corretta ed efficace gestione degli impianti di depurazione ai fini del rilascio finale dell'acqua trattata ai corpi recettori;
- d) sensibilizzazione sul corretto e razionale uso dell'acqua;
- e) gestione amministrativa dei rapporti con gli utenti;
- f) riscossione, controllo e accertamenti in materia tariffaria.

Il Regolamento disciplina la fornitura dell'acqua e le condizioni per la realizzazione o modifica dell'allacciamento alla rete di distribuzione, (come definite dal D.Lgs. n.152/2006 e dal Regolamento Regionale n.3/2006 di attuazione dell'articolo 52, comma 1 lettera a) della L.R. n.26/2003).

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento in materia di igiene pubblica e ambientale, sono richiamate e fatte salve le vigenti leggi nazionali, regionali e i regolamenti comunali.

### Art. 1.3 Ambito ed efficacia

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti dei servizi urbani di acquedotto, fognatura e depurazione e ha validità su tutto il territorio del Comune di Pian Camuno, individuato dalla L.R. n.26/2003 nel quale detti servizi sono gestiti dal suddetto Comune.

Esso dovrà essere ritenuto parte integrante d'ogni contratto di fornitura dell'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipula del contratto o del suo rinnovo e in tutti i casi in cui ne faccia richiesta.

Il presente Regolamento abroga e sostituisce la precedente regolamentazione ed entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

L'adozione del presente Regolamento sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul sito internet del gestore [www.comune.piancamuno.bs.it](http://www.comune.piancamuno.bs.it).

Lo stesso può essere soggetto a revisione periodica, fermi restando gli adeguamenti e aggiornamenti conseguenti alle normative di settore emanate dopo la sua approvazione.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di apporre variazioni, aggiunte o modifiche al Regolamento, nel limite massimo di due volte all'anno, che, per ragioni contingenti, potranno risultare necessarie, nell'interesse pubblico e generale.

Le future revisioni apportate al presente Regolamento saranno portate a conoscenza degli utenti tramite i mezzi di informazione sopra richiamati.

#### **Art. 1.4 Carta dei Servizi**

La Carta dei Servizi completa il presente Regolamento. Essa è stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n°25 del 28.06.2002.

#### **Art. 1.5 Trattamento dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali dell'utente da parte del Comune avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il Comune, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 di tale Decreto, consegnerà all'utente specifica informativa.

#### **Art. 1.6 Modalità di composizione dell'eventuale contenzioso**

L'utente può presentare reclami contro atti e comportamenti che costituiscano impedimento o limitazione alla piena fruibilità dei servizi o a causa del mancato rispetto di standard stabiliti nella Carta dei Servizi.

Le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso sono definite all'articolo 4.2.7. "risposta a reclami scritti" del sopraccitato documento, qui interamente richiamato, come se trascritto.

## CAPITOLO II - CONDIZIONI GENERALI

### Art. 2.1 Definizioni

**CONTATORE:** apparecchiatura atta a misurare i volumi di acqua erogata posta al confine tra la rete di distribuzione e l'impianto interno dell'utente.

**PUNTO DI CONSEGNA:** e individuato all'uscita del contatore contrattuale.

**ALLACCIAMENTO:** derivazione della rete di distribuzione dedicata all'alimentazione di una singola fornitura o di un insieme di forniture attraverso un complesso di contatori.

**RETE:** sistema di distribuzione, esclusi gli allacciamenti e i contatori, che alimenta più forniture.

**IMPIANTO INTERNO:** e la parte di impianto di proprietà dell'utente compreso fra l'uscita del contatore e le apparecchiature di utilizzazione. Comprende le tubazioni, gli accessori e le apparecchiature. La competenza per la realizzazione, manutenzione e conduzione dell'impianto interno spetta all'utente.

**ALLACCIAMENTO DI NUOVE FORNITURE:** realizzazione della connessione dell'impianto dell'utente alla rete di distribuzione attraverso l'eventuale posa della derivazione dalla rete distributiva e/o installazione del contatore.

**ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA:** attivazione del contatore già installato nel punto di consegna dopo la realizzazione, sostituzione e/o modifica dell'allacciamento.

### Art. 2.2 Ente gestore dell'acquedotto

Il Comune di Pian Camuno gestisce in economia il servizio della distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale.

Ogni edificio costruito nel territorio comunale deve essere allacciato all'acquedotto.

Ove ciò non fosse possibile, il Responsabile del Servizio, su parere del responsabile dell'A.S.L., autorizza l'approvvigionamento con acque provenienti da falde profonde e da sorgenti ben protette risultanti potabili.

Altri modi di approvvigionamento possono essere ammessi previo trattamento di potabilizzazione ritenuto idoneo dal competente ufficio A.S.L.

Per le fonti di approvvigionamento di acqua potabile private, esistenti ed attive, laddove esiste la possibilità di allacciamento al pubblico acquedotto il Responsabile del Servizio, nel caso non siano autorizzate, provvederà ad ingiungere all'interessato l'obbligo di allacciamento al pubblico servizio, con la conseguente cessazione del prelievo privato; nel caso siano autorizzate, gli atti ai cui sopra saranno preceduti dall'esplicita richiesta al competente servizio della Provincia di Brescia affinché non si proceda al rinnovo dell'autorizzazione o della concessione.

I pozzi privati per uso potabile, autorizzati per le zone non servite da pubblico acquedotto, devono essere ubicati a monte rispetto al flusso della falda e rispetto a stalle, letamaie, concimaie, depositi di immondizie e qualunque altra causa di inquinamento e da questi risultare a conveniente distanza stabilita dalla A.S.L.

Il regolamento disciplina la gestione dell'uso dell'acqua potabile, nel rispetto dei criteri e delle norme generali in materia, per un razionale uso ai fini civili e produttivi avendo presente lo scopo di favorire e garantire il massimo risparmio e la migliore utilizzazione delle acque.

Principale obiettivo dell'Amministrazione Comunale, considerato che l'acqua è un bene limitato ed essenziale per la collettività, è la corretta gestione dei processi d'approvvigionamento, potabilizzazione e controllo, distribuzione e fornitura in armonia con la legislazione vigente.

Il presente Regolamento determina le norme per la concessione e l'uso dell'acqua potabile agli utenti, nel rispetto della normativa vigente.

### **Art. 2.3- Vigilanza igienica**

La sorveglianza igienica sul servizio è affidata all'ASL o altro ente preposto, il quale disporrà periodici controlli sulla potabilità dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale, mediante analisi chimico-batterologiche da effettuarsi dal Laboratorio Provinciale d'Igiene e Profilassi.

### **Art. 2.4- Direzione e sorveglianza tecnica**

La direzione e sorveglianza tecnica sul funzionamento dell'acquedotto comunale sono affidate all'Ufficio Tecnico Comunale, il quale vigilerà a che gli impianti siano mantenuti sempre in perfetta efficienza, onde assicurare la continuità nella erogazione dell'acqua, proponendo all'Amministrazione comunale quei provvedimenti che comportino onere di spesa.

Nell'Ufficio Tecnico Comunale deve essere conservata copia dei tipi rappresentanti tutte le condutture dell'acquedotto e i principali manufatti, disegni planimetrici, sezioni, ecc....

### **Art. 2.5 - Manutenzione degli impianti**

Le operazioni riguardanti l'ordinaria manutenzione degli impianti e quelle d'installazione di nuove prese sono effettuate dal personale del Comune appositamente incaricato.

Nuove diramazioni ed opere di straordinaria manutenzione potranno essere affidate in appalto a ditte specializzate nel rispetto delle norme, condizioni e modalità contenute nel relativo capitolo speciale d'appalto.

### **Art. 2.6 - Servizi amministrativi e contabili**

Le mansioni di natura amministrativa e contabile sono affidate all'Ufficio Finanziario, cui spetta il controllo e la vigilanza sull'andamento economico della gestione del servizio.

## **CAPITOLO III - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO PUBBLICO**

### **Art. 3.1 – Impianti per uso pubblico**

Sono considerati impianti di uso pubblico:

- *le fontane pubbliche;*
- *le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;*
- *gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;*
- *gli impianti per pubblici lavatoi ed abbeveratoi di animali;*
- *le bocche antincendio impiantate sul suolo pubblico;*
- *le utenze allacciate su impianti o edifici di proprietà comunale.*

### **Art. 3.2 - Fontanelle pubbliche**

La distribuzione dell'acqua potabile alla popolazione è fatta gratuitamente mediante fontanelle appositamente installate dal Comune.

### **Art. 3.3 - Uso delle fontanelle**

È fatto assoluto divieto di:

- attingere o derivare acqua dalle fontanelle pubbliche mediante canali, tubi ed altri simili mezzi, per condurla in locali privati, pozzi, cisterne, ecc...., oppure riempire botti, od altri grossi recipienti;
- attingere o deviare o derivare acqua per usi non domestici, come per innaffiare orti, giardini ecc....lavare automobili, autocarri e veicoli in genere, per impiegarla in lavori edili, ecc....
- attingere acqua ed usare direttamente le fontane od altre attrezzature pubbliche, non predisposte allo scopo per lavare e sciacquare panni.

### **Art. 3.4 – Eccezioni nell'uso delle fontanelle**

In casi del tutto particolari, e con apposita motivata autorizzazione, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può consentire temporanea deroga ai divieti contemplati nel precedente articolo.

Tali autorizzazioni speciali, tuttavia, non potranno essere rilasciate se la loro concessione dovesse arrecare pregiudizio o limitazioni alla distribuzione pubblica o danni agli impianti.

### **Art. 3.5 - Bocche antincendio stradali**

Per i servizi antincendio, l'Ufficio Tecnico comunale provvede alla installazione e manutenzione delle bocche antincendio stradali, nelle località e nel numero consentito dalla potenzialità dell'acquedotto in armonia con la legislazione vigente dei servizi antincendio. Le bocche antincendio degli idranti pubblici, o comunque di uso pubblico, non sono soggette all'apposizione del sigillo. Il Comune si riserva comunque di intraprendere i provvedimenti che riterrà opportuni per tutelarsi da prelievi abusivi di acqua.

Il Comune non si assume inoltre alcuna responsabilità circa la pressione dell'acqua e la portata disponibile al momento dell'uso.

### **Art. 3.6 - Interruzione del servizio in caso di incendio**

Verificandosi un incendio, per l'estinzione del quale fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua dell'acquedotto comunale, sia essa prelevata dalle bocche pubbliche stradali, sia da quelle eventualmente concesse ai privati, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di interrompere il servizio di distribuzione dell'acqua, chiudendo le prese agli utenti privati e anche le fontanelle pubbliche.

## CAPITOLO IV - CONCESSIONI

### Art. 4.1 Tipo di concessioni

Le concessioni sono continue, temporanee o precarie (occasionalmente).

Sono continue le concessioni per uso di edifici di civile abitazione pubblici, industriali, artigianali, commerciali, ecc.

Sono temporanee le concessioni per cantieri, manifestazioni, impianti temporanei e comunque tutte le erogazioni a carattere saltuario.

Sono precarie o occasionali le forniture ad esempio per spettacoli o feste popolari.

L'erogazione dell'acqua può avvenire solo col sistema a contatore.

L'Ufficio Tecnico, stante la necessità di garantire l'uso domestico dell'acqua potabile, può concedere l'erogazione per uso per allevamento animali, previa dimostrazione di essere iscritti come allevatori alla Regione Lombardia ed alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, o ad altro elenco ufficiale equipollente per tale attività.

Per tali concessioni si applicheranno le norme regolamentari previste per le concessioni continue.

### Art. 4.2 Tipi di fornitura

A seconda dell'uso si distingue :

- 1) **Fornitura uso pubblico** - quella destinata al soddisfacimento di necessità di carattere comune e a esigenze connesse alla collettività cittadina.  
Sono pertanto considerate forniture di uso pubblico:
  - gli edifici e gli impianti comunali, provinciali, regionali e statali destinati a pubblici servizi e quelli ai quali le competenti Amministrazioni abbiano attribuito finalità di pubblica utilità e gestite direttamente dalle stesse;
  - gli impianti antincendio a servizio della cittadinanza e degli edifici di cui sopra;
  - le fontane e fontanelle pubbliche.  
La realizzazione degli allacciamenti è eseguita dal gestore su richiesta e a spese dei soggetti sopra indicati a fronte della stipula di un normale contratto d'utenza.
- 2) **fornitura uso abitativo** - si considera qualsiasi utilizzazione effettuata in immobili adibiti a uso esclusivo o prevalente di tipo abitativo;
- 3) **fornitura uso agro-zootecnico** - si considera l'acqua destinata esclusivamente all'attività di agricoltura e allevamento così come identificata dagli organi preposti;
- 4) **fornitura uso non abitativo** - saranno considerati usi non abitativi tutti gli usi diversi finalizzati all'esecuzione delle attività professionali, commerciali, artigianali, manifatturiere, del terziario, di servizio, ecc.;
- 5) **fornitura uso temporaneo** - si considera destinata a usi temporanei la fornitura d'acqua utilizzata per impieghi di carattere occasionale e di durata limitata nel tempo. La concessione è prevista dagli articoli 4.15 e 4.16 del presente regolamento. L'erogazione della fornitura è subordinata al pagamento di tutti gli oneri richiesti dal Comune di cui all'allegato B;

- 6) **fornitura uso antincendio** - per l'alimentazione di impianti antincendio viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo agli altri usi, la cui tariffa è legata alla diaria o al consumo misurato dal contatore.

### **Art. 4.3 Destinazioni della fornitura**

#### **a) Fornitura in aree già servite dalla rete di distribuzione:**

Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione, il Comune è tenuto all'erogazione di acqua per uso abitativo e per gli altri usi, a fronte del versamento degli oneri di allacciamento e di stipula del contratto di somministrazione.

Le opere acquedottistiche sono realizzate dal Comune.

Nel caso in cui non si possano soddisfare richieste di fornitura in aree già servite da reti acquedottistiche in conseguenza di cambi di destinazione d'uso o di interventi di trasformazione urbanistica, le opere di adeguamento sono a totale carico dei soggetti attuatori degli interventi medesimi, fatta eccezione per gli allacciamenti alla rete idrica distributiva, la cui realizzazione compete al Comune.

#### **b) Fornitura in aree non servite dalla rete di distribuzione:**

Nelle aree non servite da rete di distribuzione e per le quali il Piano Triennale delle Opere Pubbliche non prevede interventi d'estensione, il Comune realizza le opere connesse alla fornitura del servizio su istanza del richiedente e i relativi oneri sono a carico di quest'ultimo.

### **Art. 4.4 Concessione dell'acqua potabile**

L'acqua potabile è somministrata, di norma lungo le vie ove esistono le condotte di distribuzione della rete idrica pubblica, nei limiti delle potenzialità esistenti.

L'acqua potabile è fornita ai privati entro i limiti di potenzialità dell'acquedotto e compatibilmente con le esigenze del servizio generale.

Le concessioni sia per uso domestico sia produttivo sono accordate tramite regolari contratti alle condizioni tutte del presente regolamento. Le attuali concessioni sprovviste di regolare contratto dovranno, progressivamente, essere regolarizzate.

In caso di necessità detti usi (domestico - produttivo) potranno, essere temporaneamente limitati o vietati alla cittadinanza che, ove possibile, sarà tempestivamente avvisata.

I concessionari non potranno reclamare alcuna indennità qualora, per cause derivanti da forza maggiore o per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, siano temporaneamente privati dell'uso dell'acqua.

Prima di effettuare lavori di manutenzione programmata che comportino interruzione dell'erogazione, gli utenti saranno preventivamente avvisati dal servizio acquedotto.

Nell'esecuzione degli interventi sia per quanto riguarda il preavviso che per quanto riguarda i tempi di esecuzione, dovrà essere rispettata la carta dei servizi.

La violazione di una delle norme di cui sopra comporta la sanzione ai sensi dell'art.11.4 del presente Regolamento.

### **Art. 4.5 Titolare della concessione**

La fornitura di acqua può essere unica o plurima in relazione alla tipologia d'uso da servire.

Per ogni stabile, con l'esclusione delle relative pertinenze, è concesso un solo contratto di utenza, oltre all'eventuale fornitura differenziata a uso antincendio.



Nel caso di nuove realizzazioni o ristrutturazioni, nelle quali gli impianti interni siano stati idoneamente predisposti, potranno essere richiesti singoli contratti di fornitura e quindi installati singoli contatori a servizio di ciascuna unità abitativa.

In tal caso, i contatori dovranno poter essere installati in batteria, immediatamente a valle dell'allacciamento stradale, in apposito locale, nell'immediata prossimità dell'allacciamento, accessibile, di norma direttamente dall'esterno, al personale del Servizio Idrico Integrato.

Solo eccezionalmente, verificata l'effettiva impossibilità di altre soluzioni, il Comune potrà autorizzare il posizionamento all'interno della proprietà, il più possibile in prossimità del confine. In ogni caso, resta a esclusivo carico dell'utente il ripristino dell'area di proprietà privata interessata dall'intervento del Comune.

La concessione per l'erogazione l'acqua è rilasciata, nel caso di utenze singole, al proprietario dell'immobile o alla persona, fisica o giuridica, che detiene o occupa a qualsiasi titolo l'immobile entro il quale avviene l'utilizzo, e che risponderà comunque in solido con il proprietario per gli obblighi contrattuali.

La concessione potrà pertanto essere concessa pure agli affittuari con il consenso legale del proprietario.

Nel caso di utenze raggruppate la concessione è rilasciata al condominio nella persona dell'amministratore pro-tempore a tal fine autorizzato.

Pertanto, nel caso di più utenze con un medesimo contatore, il consumo verrà determinato mediante la suddivisione del consumo totale per il numero degli utenti serviti, ad ognuno dei quali verrà addebitato la relativa quota fissa.

Nel caso di stabili per i quali non sia prescritta la costituzione dell'Amministrazione in condominio, e sempre in presenza di unico punto di consegna, occorre che i proprietari stipulino un unico contratto che deve essere sottoscritto da un solo condomino, munito di idonea delega, che ne risponde a termini di legge, ovvero richiedano singoli e distinti allacciamenti e distinti contatori.

E' comunque facoltà del Comune, per eventuali oggettive condizioni tecniche, suddividere i punti di consegna installando più contatori presso un'unica unità condominiale, purché detti contatori vengano installati al piano terra o seminterrato degli stabili.

Resta inteso che in caso di contatori plurimi per unica unità condominiale non è consentita l'interconnessione a valle dei contatori delle distinte reti interne alimentate.

Gruppi di edifici anche parzialmente a proprietà indivisa e condomini composti da più edifici possono essere serviti, per esigenze tecniche, da una sola derivazione; in tal caso deve essere espressamente comunicato al gestore il nominativo di un amministratore supercondominiale, ovvero di un rappresentante delegato mediante procura.

Ogni nuova costruzione in condominio dovrà munire tutti gli appartamenti di apposito contatore.

Qualora la fornitura dell'acqua venga richiesta solo per una parte dell'edificio e le altre parti non appartengano ai richiedenti, deve essere esibito, se nel caso, il consenso di tutti i condomini perché possa procedersi alla costruzione dell'impianto.

Qualora qualcuno dei proprietari rifiuti il consenso di cui al comma precedente, la parte interessata procede direttamente alle azioni necessarie.

Le concessioni di erogazione di acqua per uso produttivo di cui alle attività i cui scarichi sono regolati dalla Legge 319/76 e s.m.i., nonché da regolamenti, devono essere intestate alle persone fisiche o giuridiche che, di fatto, esercitano l'attività per la quale è richiesta la concessione.

Qualsiasi variazione nella titolarità dell'utenza dovrà essere comunicata all'Amministrazione, al fine di poter procedere al rilascio di una nuova concessione a favore del nuovo soggetto.

In caso di omessa comunicazione della variazione predetta, risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto, sia il precedente concessionario.

A usi diversi corrispondono in genere diversi contratti di fornitura. Qualora ciò non avvenga, il volume di acqua verrà fatturato alla tariffa corrispondente all'uso prevalente verificato. A tale scopo l'utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza dell'uso.

La violazione di una delle norme di cui sopra comporta la sanzione ai sensi dell'art.11.4 del presente Regolamento.

#### **Art. 4.6 Richiesta di concessione**

Per ogni singolo allacciamento dovrà essere presentata domanda, redatta su apposito modulo fornito dall'Ufficio Tecnico del Comune.

La domanda dovrà contenere:

- *indicazione del titolare della concessione e sua residenza; per le persone giuridiche la sede legale;*
- *il codice fiscale e/o partita I.V.A. del titolare;*
- *il titolo in base al quale si richiede l'allaccio (proprietario, usufruttuario, affittuario, locatario, ecc...);*
- *l'uso per cui è richiesta la concessione e se non domestica, l'indicazione esatta dell'attività svolta;*
- *dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante che la somministrazione riguarda un immobile non abusivo;*
- *nulla Osta del proprietario (per il locatario);*
- *dichiarazione di conoscere e sottostare alle norme del presente regolamento ed a quelle che dovessero essere emanate in materia per la tutela generale e particolare dell'igiene pubblica e per la buona conservazione e manutenzione dell'acquedotto e nell'interesse del servizio.*

In caso di concessioni per uso non domestico, potrà essere richiesta copia delle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti in materia di tutela ambientale.

#### **Art. 4.7 Stipulazione del contratto di concessione**

Ogni singola erogazione è subordinata alla stipula di apposito contratto di concessione redatto su moduli predisposti dall'ufficio contratti.

Il contratto dovrà essere firmato dal titolare della concessione come previsto dall'Art. 12 o da chi appositamente delegato.

Nel caso di utenze raggruppate non costituite in condominio, il contratto sarà stipulato da uno dei fruitori su delega scritta degli altri che saranno comunque tenuti in solido.

Nel caso di Enti Pubblici, istituzionali ed associazioni, nonché proprietà condominiali e società, il contratto dovrà essere firmato dal legale rappresentante o da persona allo scopo delegata, allegando la documentazione formale richiesta dal presente Regolamento.

Le spese di contratto e consequenziali si intendono a carico del concessionario.

#### **Art. 4.8 Durata del contratto**

Il contratto ha durata annuale con scadenza al 31 Dicembre di ciascun anno. La prima scadenza coincide comunque con il 31 Dicembre dell'anno nel corso del quale il contratto è stipulato.

Il contratto s'intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta scritta da parte del concessionario.

In caso di cessazione dell'utenza il titolare dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico, e per conoscenza all'Ufficio Finanziario, chiedendo la risoluzione anticipata del contratto.

I contratti stipulati a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento seguono la disciplina prevista dallo stesso.

#### **Art. 4.9 - Recesso dal contratto**

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono darne comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico, il quale provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla rimozione del misuratore.

La comunicazione di recesso del contratto deve essere trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale con un preavviso di almeno tre mesi (90 giorni).

In mancanza di tale disdetta essi restano unici responsabili nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi e ne rispondono per ogni implicazione sia di carattere civile sia penale.

Tuttavia il contratto cessa se non è stato notificato il preavviso di cui innanzi quando altri abbiamo sottoscritto un nuovo contratto per la stessa concessione.

Tutte le spese di bollo e di registrazione inerenti i contratti sono a carico degli utenti.

#### **Art. 4.10 - Subentri (voltura dell'utenza)**

Nel caso di subentro di un nuovo utente (sia questo familiare o non del precedente intestatario), questi dovrà comunicare la variazione all'ufficio competente allo scopo di provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura. In difetto di ciò, il consumo dell'acqua potrà essere considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge.

La mancata denuncia da parte del subentrante dà diritto al Comune di sospendere la fornitura dell'acqua e di procedere alla rimozione del contatore.

Alla stipula del contratto, il Comune può chiedere al nuovo utente la documentazione integrativa o comunque non presentata dal precedente utente.

Nel caso di morte del titolare della concessione, gli eredi sono tenuti ad avvisare, entro due mesi, l'ufficio competente allo scopo di provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura.

Gli eredi inoltre sono responsabili, a norma di legge, verso l'Amministrazione di tutte le somme a lei dovute dal titolare deceduto.

Nel caso in cui l'Amministrazione venisse a conoscenza di inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente articolo, si provvederà, in assenza di regolarizzazione entro 30 gg. a seguito di diffida, alla sospensione dell'erogazione.

La voltura avrà vigore con il primo giorno del periodo di fatturazione successivo a quello in cui saranno espletati gli adempimenti prescritti.

La violazione di una delle norme di cui sopra comporta la sanzione ai sensi dell'art.11.4 del presente Regolamento.

#### **Art. 4.11 Decorrenza della concessione**

La concessione decorre dalla data della stipula del contratto, mentre la fatturazione decorre dal giorno in cui ha inizio l'erogazione.

#### **Art. 4.12 - Divieto di estensione delle concessioni e di sub concessione**

L'acqua fornita ad un immobile deve servire ad uso esclusivo di questo: è quindi vietato al concessionario di estendere il servizio ad altri immobili.

Ogni modifica negli utilizzi dell'acqua oggetto della fornitura deve essere preventivamente richiesta e autorizzata dal gestore, che provvederà a stipulare un nuovo contratto di somministrazione.

Nel caso in cui la comunicazione di variazione d'uso non sia stata effettuata, il gestore si riserva il diritto di ricalcolare ai fini della fatturazione i consumi dell'utente.

È altresì vietata al concessionario ogni forma di sub concessione dell'acqua ,anche a titolo gratuito a favore di terzi.

E' infatti vietato a ogni utente di farsi a sua volta concedente dell'acqua a proprietari o titolari di diritti reali o personali di godimento di altre unità immobiliari.

La derivazione sarà ritenuta irregolare quando parte della proprietà già allacciata diviene oggetto di compravendita o cessione e quindi non è più servita direttamente dal Comune.

Ove si verificano derivazioni irregolari, l'utente originario e il nuovo utilizzatore saranno solidalmente responsabili per il pagamento dei consumi effettuati fino alla stipula di un contratto di fornitura a favore del nuovo utente.

Nel caso in cui l'Amministrazione venisse a conoscenza di inadempienze, rispetto a quanto previsto dal presente articolo, si provvederà alla revoca della concessione.

La violazione di una delle norme di cui sopra comporta la sanzione ai sensi dell'art.11.4 del presente Regolamento.

#### **Art. 4.13 - Divieto di rivendita dell'acqua**

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

La violazione di una delle norme di cui sopra comporta la sanzione ai sensi dell'art.11.4 del presente Regolamento.

#### **Art. 4.14 Revoca della concessione**

La concessione può essere revocata per morosità ovvero, nei casi previsti, per inosservanza da parte del concessionario alle norme del presente regolamento.

In tutti i casi di revoca l'Ufficio Tecnico procederà alla rimozione del contatore.

## **Art. 4.15 Concessione temporanea**

Si riferisce alla fornitura di acqua potabile per periodi di tempo limitati.

Le concessioni temporanee sono rilasciate esclusivamente per usi speciali (cantieri, impianti provvisori e simili, fiere, esposizioni, spettacoli, ecc...).

Si applicano alle concessioni temporanee, per quanto compatibili, le disposizioni relative alle concessioni continue.

Per le concessioni di durata inferiore al mese, potranno essere convenute di volta in volta condizioni particolari, anche con pagamento di un canone forfetario, stabilito dall'Amministrazione in relazione all'uso dell'acqua ed al diametro della presa.

Le concessioni temporanee saranno rilasciate alle seguenti particolari condizioni:

- *il richiedente oltre alle dichiarazioni e documentazioni previste per le concessioni continue dovrà trasmettere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ed all'attività per la quale richiede la concessione;*
- *il richiedente dovrà indicare la durata presunta della concessione che non potrà essere superiore ad un anno;*
- *è ammesso il rinnovo della concessione su richiesta scritta del concessionario, almeno 30 giorni prima della scadenza prevista.*
- *l'istituzione di un deposito a garanzia da rimborsare al momento in cui sarà pagata la fattura relativa al consumo. L'importo della garanzia, pari a €.250,00 potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Comunale.*

E' necessario presentare la relativa domanda corredata del permesso di occupazione di suolo pubblico o atto equipollente o della copia dell'autorizzazione alla costruzione, con l'indicazione del luogo di erogazione, della data di inizio e di cessazione della fornitura, dell'utilizzo per cui è richiesta la fornitura.

Nel caso di cantieri, la domanda, cui deve essere allegata la planimetria del fondo, deve riportare anche il presumibile consumo per la costruzione progettata e la data di fine della concessione edilizia.

## **Art. 4.16 Concessione precaria o occasionale**

La durata delle forniture occasionali dovrà essere valutata di volta in volta dal gestore.

In particolare la durata dell'allacciamento precario è al massimo di sei mesi e quella occasionale di 30 giorni.

Si prevede in ogni caso che il periodo massimo di utilizzo sia pari alla durata dell'evento occasionale che ha dato luogo alla fornitura provvisoria.

La dotazione sarà commisurata alle specifiche attività compatibilmente con le risorse disponibili.

Nel caso sia necessaria una proroga, l'utente deve presentare la relativa richiesta almeno 10 giorni prima del termine previsto per la conclusione della fornitura.

In caso di ritardo nella presentazione della proroga, si applica la penale di cui all'art.11.4 del presente Regolamento.

Per la stipula del contratto, l'utente è tenuto a pagare quanto riportato nella domanda di allacciamento temporaneo.

La violazione di una delle norme di cui sopra comporta la sanzione ai sensi dell'art.11.4 del presente Regolamento.

## **CAPITOLO V – CONDIZIONI TECNICHE**

### **Art. 5.1 Sistema di somministrazione**

L'acqua è somministrata mediante apparecchi misuratori per la rilevazione dei consumi, rispondenti ai requisiti fissati dal DPR del 23 Agosto 1982, n° 854, recepente la Direttiva Comunitaria n° 75/33.

La marca e il tipo di contatore è scelto a giudizio insindacabile del Comune.

Negli edifici di nuova costruzione, secondo le disposizioni in materia di cui alla Legge 05 gennaio 1994 n°36 e s.m.i., dovranno essere installati contatori per ogni singola unità abitativa.

La stessa norma si applica anche agli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione salvo i casi in cui non sia tecnicamente possibile.

I contatori ad uso promiscuo già esistenti (per fornitura acqua sia a nuclei familiari sia ad attività produttive) dovranno essere progressivamente regolarizzati in base ai criteri sopradetti con l'intento di tenere distinti gli usi domestici dagli altri usi.

Ad ogni contatore deve corrispondere una propria rete di condotte interne.

Tutti i contatori, per evitare manomissioni, sono piombati a cura dell'Ufficio Tecnico.

La violazione di una delle norme di cui sopra comporta la sanzione ai sensi dell'art.11.4 del presente Regolamento.

### **Art. 5.2 – Ubicazione del contatore**

L'acqua viene fornita all'utente all'uscita del contatore.

Le opere di allacciamento ed eventuale potenziamento della rete a servizio dell'utente, fino al contatore compreso, sono eseguite dal Comune e sono pubbliche.

Il Comune ha diritto esclusivo di installare, mantenere, modificare e controllare le varie parti dell'allacciamento secondo le necessità del servizio, assumendo gli oneri delle manutenzioni.

Qualora una parte dell'allacciamento insista su suolo privato, resta a esclusivo carico dell'utente il ripristino dell'area di proprietà privata interessata dall'intervento del gestore.

Rimane pure a carico dell'utente la fornitura della tubazione dalla condotta alla proprietà privata nel caso di derivazione lunghe più di 10 ml. (dieci metri).

Le caratteristiche dell'allacciamento, con particolare riferimento al dimensionamento, al tracciato delle tubazioni e alla posizione del contatore, sono definite dal Comune e proposte all'utente.

Il manufatto di alloggiamento del contatore (pozzetto, nicchia, ecc.) è predisposto a cura e spese dell'utente, su indicazione del Comune, di norma al confine fra la proprietà privata e il suolo pubblico e accessibile dall'esterno.

Solo eccezionalmente, verificata l'effettiva impossibilità di altre soluzioni, il Comune potrà autorizzare il posizionamento dell'alloggiamento all'interno della proprietà, il più possibile in prossimità del confine.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti del contatore.

L'utente è custode degli impianti (contatori e apparecchiature) di proprietà del Comune insistenti sulla proprietà privata. E' pertanto compito dell'utente provvedere ad una idonea protezione del contatore subito dopo la posa.

Resta facoltà del Comune effettuare controlli in qualsiasi momento e imporre più adeguata protezione. Il gestore potrà derivare dagli allacciamenti già in servizio su suolo pubblico e in proprietà privata ulteriori forniture, purché non venga compromessa la regolare funzionalità di quelle esistenti.

In caso di lavori di allacciamento da eseguirsi su proprietà di terzi, l'utente dovrà acquisire preventivamente l'autorizzazione della proprietà.

Le modalità per la collocazione ed installazione del contatore e delle altre apparecchiature obbligatorie e per la loro sigillatura, sono riportati nell'allegato 'A' del presente regolamento.

La violazione di una delle norme di cui sopra comporta la sanzione ai sensi dell'art.11.4 del presente Regolamento.

### **Art. 5.3 - Diametro del contatore e della diramazione**

Il diametro della diramazione e del contatore sono stabiliti dall'Ufficio Tecnico, a suo esclusivo giudizio, sulla base degli elementi forniti dal richiedente e compatibilmente con la portata della rete principale.

Derivazioni di diametro superiore agli 80 mm potranno essere concesse solo se compatibili con il diametro della tubazione stradale e a insindacabile giudizio del gestore del Comune.

Alle tubazioni interne che si diramano dal contatore dovrà essere assegnato dall'utente un diametro proporzionato al consumo e comunque non inferiore al diametro del contatore.

Nel caso in cui il contatore posto in opera non risultasse adeguato al consumo, l'utente dovrà provvedere a richiederne la sostituzione con un altro idoneo al Comune, restando le spese per tale sostituzione a carico dell'utente stesso.

Il Comune avrà la facoltà di far sostituire un contatore con un altro di maggior diametro quando il consumo mensile sia superiore alle seguenti entità:

- *per contatore da mm 20 di diametro mc 900;*
- *per contatore da mm 30 di diametro mc 1.800;*
- *per contatore da mm 50 di diametro mc 5.400;*
- *per contatore da mm 80 di diametro mc 14.400;*
- *per contatore da mm 100 di diametro mc 21.600;*
- *per contatore da mm 150 di diametro mc 54.000.*

Le spese per tale sostituzione sono a carico dell'utente.

Qualora l'utente chieda una diramazione e un contatore di diametro diverso e sia tecnicamente accertata la compatibilità della richiesta e la potenzialità della rete in quel punto, l'Ufficio Tecnico procederà alla sostituzione della tubazione o del contatore o di entrambi con altri di maggior diametro, a spese del concessionario.

L'Ufficio Tecnico, qualora non ritenga il contatore in essere di diametro adeguato al consumo ne può disporre d'Ufficio la sostituzione a proprie spese e dandone comunicazione all'utente.

E' comunque, in facoltà del Comune di apportare, in ogni momento, modifiche delle opere di diramazione, dando di ciò, preavviso di almeno ventiquattro ore all'utente interessato, nel caso che dovesse essere sospesa l'erogazione dell'acqua..

## **Art. 5.4 Spostamento del contatore**

Per particolari esigenze l'utente può chiedere lo spostamento del contatore, che sarà eseguito, una volta esaminata la richiesta, dall'Ufficio Tecnico. Le relative spese, compreso il sopralluogo, saranno a carico dell'utente.

Quando l'Ufficio Tecnico ritenga che il contatore si trovi in luogo poco adatto alle verifiche od alla sua conservazione può disporre lo spostamento, a proprie spese, dandone tempestiva comunicazione all'utente che dovrà comunque provvedere a sue spese all'allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione contatore.

## **Art. 5.5 Bocche antincendio**

Le concessioni per bocche antincendio sono disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento.

Le bocche antincendio dovranno essere dotate di apposito contatore.

L'acqua prelevata dalle bocche deve essere utilizzata solo per uso antincendio.

- *nel caso di incendio l'utente dovrà dare immediata denuncia all'Acquedotto e produrre la documentazione relativa ed il consumo ulteriore sarà conteggiato a tariffa base.*
- *I consumi misurati del contatore e non dovuti ad incendio, o riferiti ad incendio non denunciato dall'utente ai sensi del presente comma, saranno fatturati alla tariffa più elevata.*

Gli allacciamenti per impianti antincendio vengono eseguiti dal Comune e non possono essere in alcun modo destinati a utilizzi diversi da quello di spegnimento incendi e prove tecniche di funzionamento degli impianti.

I richiedenti l'allacciamento devono fornire lo schema di installazione dei sistemi antincendio.

Il Comune non ha responsabilità alcuna, in tutti i casi di interruzione o irregolarità del servizio dovuti a cause di forza maggiore, circa l'efficacia dei sistemi antincendio e la disponibilità idrica al momento dell'uso.

I contatori e le derivazioni degli impianti antincendio a spegnimento automatico verranno posti in immediata adiacenza al muro frontale nel punto di immissione delle derivazioni d'acqua degli edifici e di norma al confine fra la proprietà privata e il suolo pubblico, in posizione accessibile dall'esterno o, in alternativa, nel primo sotterraneo o in apposito pozzetto collocato al piano terreno.

Il pozzetto, da riservare esclusivamente agli impianti relativi alla fornitura dell'acqua potabile, dovrà essere costruito a cura e spese dell'utente, immediatamente all'ingresso della tubazione in area di sua proprietà, secondo le prescrizioni fornite dal Comune.

Qualora non sussistessero le condizioni descritte, tale pozzetto potrà essere realizzato in area di proprietà di terzi, previa autorizzazione da parte di questi ultimi.

In caso di derivazioni d'utenza per abitazioni in strade private, dietro indicazioni del gestore, l'utente dovrà predisporre, a proprie cura e spese, il manufatto di alloggiamento del contatore (pozzetto, nicchia, ecc.), che dovrà essere collocato di norma al confine tra la proprietà privata e il suolo pubblico e dovrà essere accessibile dall'esterno.

Il ripristino delle zone interessate dallo scavo eseguito per nuovo allacciamento o per interventi manutentivi, sia programmati, sia di emergenza, sull'area di proprietà privata, comprensivo di finiture, pavimentazioni e/o opere al verde, sarà sempre a esclusivo carico dell'utente.



Qualora il contatore e/o la presa dell'impianto antincendio debbano essere collocati in un locale all'interno dello stabile, occorrerà che tale locale, riservato esclusivamente a detti impianti, osservi le seguenti prescrizioni minime:

- a) *avere dimensioni minime di m 1,50 di larghezza e lunghezza, di m 2,20 d'altezza;*
- b) *essere sufficientemente arieggiato e illuminato, mantenuto pulito e in buone condizioni igieniche (tale prescrizione dovrà essere osservata anche per i corridoi che a esso conducono e che devono essere comunque facilmente percorribili); l'accesso al locale dovrà avvenire direttamente dallo stesso piano interrato;*
- c) *non avere installazione di contatori o cavi dell'energia elettrica, di contatori del gas metano e di altre apparecchiature sotto tensione comprese la telefonia e la trasmissione dati;*
- d) *non contenere altre apparecchiature tecnologiche (condotte di fognature, sifoni di ispezioni, braghe, esalatori e vasche di raccolta acque nere e meteoriche, serbatoi di alcun genere, caldaie ecc.);*
- e) *eventuali impianti di sopraelevazione potranno essere installati nello stesso locale purché la zona destinata al contatore abbia le misure minime prescritte al punto a) ;*
- f) *essere dotato di opportuno sistema di drenaggio.*

Qualora non risultasse possibile l'adeguamento alle norme sopra descritte, il Comune si riserva di valutare soluzioni tecniche alternative proposte di volta in volta dall'utente.

La violazione di una delle norme di cui sopra comporta la sanzione ai sensi dell'art.11.4 del presente Regolamento.

### **Art. 5.6 Perdite dopo il contatore**

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Il Comune non può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.

Nel caso di guasti dopo il contatore che abbiamo causato dispersione di acqua e quindi un elevato consumo, è ammesso un abbuono sulla bolletta sempre che sia dimostrata la buona fede dell'utente che deve tempestivamente comunicare al Comune il guasto verificatosi.

Su richiesta debitamente documentata, potranno essere concessi abbuoni tenuto conto della media dei consumi registrati nei quattro anni precedenti, maggiorato di una penale del 25%.

Viene considerato consumo eccezionale il consumo che supera il doppio della media dei consumi degli ultimi quattro anni.

### **Art. 5.7 Divieto di attacco diretto sulla condotta**

E' vietato collegare direttamente le diramazioni della concessione ad apparecchi aspiranti ed eseguire collegamenti che possano consentire il reflusso nella rete dell'Acquedotto di sostanze estranee o comunque di acqua non potabile secondo le normative vigenti.

### **Art. 5.8 - Responsabilità verso terzi**

Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia nei confronti del concessionario, che verso terzi, per i danni che potessero essere cagionati da fughe di acqua negli impianti interni a partire dal contatore o dalla collocazione ed esercizio dei medesimi, o, in genere da qualunque altra causa dipendente dalla concessione.

L'utente che ne è il responsabile, dovrà sostenere anche tutte le spese dei consumi per le perdite d'acqua derivanti da fughe visibili e non, che il contatore avrà misurato.

Nemmeno per le dispersioni d'acqua dovute al gelo, sarà concesso alcun abbuono sui consumi segnati.

## **Art. 5.9 Prelievi abusivi**

Si considerano abusivi i prelievi effettuati:

- *a monte del contatore;*
- *a valle del contatore ma destinati ad uso diverso da quello stabilito contrattualmente;*
- *dalle condotte senza installazione di apposito contatore;*
- *dalle fontane pubbliche ma destinati ad uso diverso di quello domestico e comunque applicando alla bocca delle fontane pubbliche cannelle di gomma o di altro materiale;*
- *dalle bocche antincendio stradale effettuato da persone non autorizzate;*
- *dalle bocche antincendio private se non per spegnimento degli incendi;*
- *quando è terminato il tempo della concessione temporanea;*
- *dalle vasche dei pubblici lavatoi ed abbeveratoi per uso diverso da quello delle destinazioni degli impianti predetti;*
- *dalle bocche di innaffiamento stradale e di pubblici giardini, nonché di lavaggio di fognatura, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate.*

I prelievi abusivi saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

La violazione di una delle norme di cui sopra comporta la sanzione ai sensi dell'art.11.4 del presente Regolamento.

## CAPITOLO VI - RETE DI DISTRIBUZIONE

### Art. 6.1 – Le condutture

Le nuove condutture vengono di regola poste nelle strade provviste di canalizzazione fognaria.

L'acqua è fornita agli stabili situati lungo le strade già provviste di condutture di distribuzione e può essere concessa sia ai proprietari e usufruttuari, che agli affittuari dei medesimi.

Per gli stabili situati in strade non ancora provviste di condutture, od isolati, è in facoltà dell'Amministrazione comunale di concedere la fornitura dell'acqua, sempre però che ve ne sia sufficiente disponibilità e sia rimborsato il costo dei lavori occorrenti per il prolungamento della tubazione, ove l'Amministrazione non ritenga che ricorrano le circostanze per dover provvedere in tutto o in parte a carico del Comune all'ampliamento della rete principale di distribuzione.

Le lottizzazioni di terreni o la costruzione di strade private per l'urbanizzazione di aree, devono in ogni caso essere complete di rete idrica di distribuzione a carico dei proprietari interessati. Il Comune avrà diritto di immettersi nella proprietà e nella manutenzione di tale rete e di concedere i singoli allacciamenti alle condizioni generali previste dal presente regolamento.

### Art. 6.2 - Diramazioni dell'acquedotto

Le diramazioni principali e secondarie dell'acquedotto sono poste normalmente nel suolo comunale. Qualora esse dovessero essere collocate od estese alle proprietà ed alle strade private su domanda di privati, i proprietari interessati si dovranno sottoporre alle seguenti condizioni, risultanti da apposita convenzione scritta:

- *costruire, nella loro proprietà la servitù gratuita di passaggio della condotta dell'acquedotto e dei relativi accessori, da collocarsi alla profondità tecnicamente necessaria;*
- *lasciare gratuitamente a disposizione del Comune, quando ciò fosse imposto da ragioni igienico-sanitarie, una zona di terreno a protezione degli impianti, nelle dimensioni che saranno determinate dall'Ufficiale Sanitario;*
- *riservare al Comune il diritto di accesso e di passaggio, a piedi e con mezzi rotabili, nonché il diritto di eseguire lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento delle condutture e dei relativi accessori, in qualunque momento e stagione, senza necessità di preavviso;*
- *rendersi responsabili verso il Comune delle eventuali manomissioni o danni che potessero essere arrecati alle condutture ed agli impianti posti nella loro proprietà.*

### Art. 6.3 - Attraversamento terreni di proprietà di terzi

Qualora, per concedere l'acqua al richiedente, le condutture dovessero essere posate su terreni di proprietà di terzi, dovrà essere presentata dal richiedente stesso, la convenzione scritta per la costituzione della servitù di acquedotto.

Detta convenzione dovrà essere un atto a norma di legge e valido nei confronti di terzi, successori e aventi titolo e causa.

### Art. 6.4 - Danneggiamenti alla rete idrica comunale

Ogni danneggiamento alla rete idrica comunale, alle vasche e bacini di raccolta causati da persone, imprese o altri devono essere immediatamente segnalati all'ufficio tecnico del Comune, che provvederà immediatamente alla sua riparazione anche ricorrendo ad imprese esterne; le spese sostenute ed i danni

causati saranno addebitati a chi ha causato il danno, fatto salvo il diritto del Comune di esperire qualsiasi azione, anche dopo il pagamento delle spese, per interruzione di pubblico servizio qualora sia evidente il dolo.

### **Art. 6.5 – Proprietà delle condotte**

Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto da parte degli utenti e le derivazioni trasversali, anche se costruite a spese degli utenti, fino al contatore, appartengono al Comune, restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono invece di proprietà dell'utente le condotte poste a valle del contatore.

### **Art. 6.6 – Opere di presa**

Tutte le opere di presa, il pozzo artesiano, i serbatoi, le vasche di accumulo ed i pozzetti ove sono installate le apparecchiature di manovra e di controllo dovranno rimanere chiusi da serrature e/o da lucchetti possibilmente con chiave universale.

Le chiavi saranno fornite e rimarranno in dotazione solo ed esclusivamente alle persone come sopra individuate.

Una copia delle chiavi sarà depositata presso gli uffici comunali e verrà usata, in caso di emergenza, dai dipendenti o comunque sotto il loro controllo.

### **Art. 6.7 – Pozzo artesiano**

Il funzionamento del pozzo artesiano è affidato solo ed esclusivamente alle persone indicate dal precedente articolo 6.6, le quali ne programmeranno concordemente il funzionamento manuale secondo le esigenze.

### **Art. 6.8 – Uso degli impianti**

Per nessun motivo possono accedere agli impianti acquedottistici persone estranee e diverse da quelle indicate, fatta eccezione per i dipendenti dell'Ufficio Tecnico ed i funzionari dell'A.S.L., della Regione Lombardia, della Provincia di Brescia, ... accompagnati dagli incaricati di cui sopra.

## **CAPITOLO VII - NORME TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI**

### **Art. 7.1 - Definizione di “presa”**

Costituiscono la “presa” le opere di derivazione della condotta di distribuzione, fino al contatore.

### **Art. 7.2 – Danni al contatore, alla derivazione e al rubinetto d’arresto, manomissione degli stessi**

É assolutamente proibito all’utente manomettere, eseguire o far eseguire modificazioni, riparazioni, ecc. agli apparecchi, tubazioni o altri accessori formanti la presa di alimentazione.

L’utente è considerato comodatario degli impianti del gestore ai sensi delle disposizioni del codice civile e deve usare la massima diligenza affinché siano preservati da manomissione e danneggiamenti gli impianti e apparecchi di proprietà del gestore insistenti sulla sua proprietà.

E’ vietato manomettere, spostare e modificare le derivazioni e gli allacciamenti o parte di essi.

E’ a carico dell’utente, dal momento della consegna sino alla restituzione del contatore, la responsabilità della custodia dello stesso e dei relativi accessori, nonché ogni responsabilità connessa all’uso dell’apparecchiatura (danneggiamento, rovina, perdita, furto), compresa quella relativa a eventuali danni a persone e cose derivanti dall’impiego degli stessi.

Pertanto, l’utente dovrà proteggere dagli agenti atmosferici e dalle manomissioni da parte di terzi il contatore, le tubazioni fino al medesimo e il rubinetto d’arresto e sarà in ogni caso ritenuto responsabile, verso il gestore del Servizio Idrico Integrato, dei danni causati alle tubazioni, al rubinetto e al contatore e di quelli per eventuali conseguenti allagamenti. Al verificarsi di tali danni, l’utente dovrà darne immediata comunicazione al gestore del Servizio Idrico Integrato e dovrà rimborsare l’importo fissato dal Comune per ogni visita che, a sua richiesta, venga eseguita dal personale tecnico del Servizio medesimo alle tubazioni interne o per la constatazione di danni causati al contatore, alla derivazione e al rubinetto d’arresto.

La manomissione del contatore, del rubinetto di arresto sulla derivazione di rete e delle tubazioni relative alla stessa da parte dell’utente, comporterà il risarcimento del valore del contatore e di eventuali ulteriori danni, nonché la rifusione degli oneri per il ripristino.

Analogo trattamento verrà applicato anche nei casi in cui fossero trovati rotti i sigilli del contatore (se installati).

La violazione di una delle norme di cui sopra comporta la sanzione ai sensi dell’art.11.4 del presente Regolamento.

### **Art. 7.3 - Responsabilità sulla presa**

L’utente è considerato, come comodatario, responsabile di quanto appartiene al Comune e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall’uso, anche se dovuti a terzi (furto, rottura per gelo, ecc....).

Qualora si verificassero guasti od altri inconvenienti o deficienze di qualsiasi genere alla presa, l’utente dovrà darne immediato avviso all’Ufficio Tecnico, per le riparazioni, i ripristini od i provvedimenti del caso.

## **Art. 7.4 - Esecuzione della presa**

Tutte le opere per la diramazione, a partire dalla rete di distribuzione fino al contatore, sono eseguite esclusivamente da personale del comune.

Gli scavi, i rinterrati e le opere necessarie, previste ed imprevedute, inerenti gli allacciamenti sono a completo carico dell'utente e devono, di norma, essere predisposti ed eseguiti da questi nella forma e con le modalità che saranno impartite dall'Ufficio Tecnico.

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire direttamente tutte le opere inerenti gli allacciamenti preventivamente l'entità e l'importo all'utente.

Compete esclusivamente al Comune la scelta delle caratteristiche tecniche delle opere di presa, del tipo di materiale idraulico e degli apparecchi per la presa d'acqua fino al contatore, questo compreso, nonché lo stabilire il punto di installazione, per le quali fornirà le necessarie prescrizioni che l'utente dovrà obbligatoriamente rispettare.

La tubazione di allaccio deve essere:

- *posata direttamente nel terreno ad una profondità di almeno 70 / 80 cm,*
- *ricoperta con un primo strato di cm 10 / 15 di materiale fine,*
- *completato l'interro con il materiale di risulta dello scavo evitando di introdurre le grosse pietre.*

Non sono ammesse modalità di posa diverse da quella sopra descritta.

Gli allacci, eseguiti in data precedente al presente regolamento, devono entro 12 mesi, essere adeguati, da parte degli utenti, alla tipologia su richiamata o nel caso di impossibilità dovrà essere concordata con l'Amministrazione (Ufficio Tecnico Comunale) le competenze a carico dell'utente per la gestione del tratto "non conforme" su suolo pubblico.

Qualora la realizzazione di un nuovo allacciamento alla rete idrica richieda l'esecuzione di lavori che interessino sedi stradali o spazi pubblici il concessionario si dovrà attenere sia per i lavori che per le cauzioni, a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini, a quanto previsto dal regolamento comunale per la Manomissione del suolo Pubblico.

E' data facoltà al titolare dell'allacciamento di richiedere, prima della chiusura degli scavi, il sopralluogo da parte dell'ufficio Tecnico del Comune che provvederà:

- *alla verifica della corretta esecuzione dei lavori (allaccio, posa tubazione, montaggio contatore, saracinesca prima del contatore);*
- *alla verifica della corretta collocazione del contatore e delle altre apparecchiature prescritte nell'allegato "A" del presente regolamento;*
- *all'apposizione, se conforme, dei suggelli tra la saracinesca che precede il contatore ed il contatore stesso ed alla autorizzazione della chiusura dello scavo eseguito per l'allacciamento.*
- *alla compilazione di apposito verbale del sopralluogo.*

Nell'eventualità che per la realizzazione di un nuovo allacciamento sia necessario eseguire lavori di scavo o attraversamenti di strade provinciali o statali, il richiedente dovrà dimostrare di essere in possesso del nulla osta dell'ente proprietario della strada interessata, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità.

## **Art. 7.5 - Rubinetti di presa e di arresto**

All'origine di ogni presa di alimentazione sarà collocato, possibilmente sotto il suolo, accessibile mediante tombino a chiusura in ghisa, un rubinetto di arresto, sigillato coi piombi del Comune e del quale solo il Comune terrà o potrà usare la chiave.

All'utente è vietato nel modo più assoluto manovrare con qualsiasi mezzo questo rubinetto.

All'estremità della diramazione di presa, subito dopo il contatore, è lasciata la facoltà all'utente di installare un altro rubinetto di arresto, che l'utente potrà manovrare per sue necessità.

Il diametro della presa e del contatore sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale, a suo esclusivo giudizio, sulla base degli elementi forniti dal richiedente con la domanda di cui all'articolo 4.6.

Nel caso che, in relazione all'effettivo consumo, tale diametro risultasse insufficiente, il Comune compatibilmente con la portata della rete principale, provvederà alla sostituzione della tubazione o del contatore o di entrambi con altri di maggior diametro, a spese dell'utente quando il consumo e l'impianto privato non corrispondono alla richiesta a suo tempo presentata dallo stesso.

È, comunque, in facoltà del Comune di apportare, in ogni momento, modifiche delle opere di presa, dando di ciò, preavviso all'utente interessato.

## **Art. 7.6 - Impianti interni**

I concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese alle opere di diramazione interna dopo il contatore e loro accessori.

Nell'esecuzione degli impianti interni dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni tecniche ed igieniche:

- *non vi dovranno essere collegamenti diretti o comunicazioni tra le condutture servite dall'acquedotto comunale ed altre condutture d'acqua, potabile o non, o non condotti di fognature o di scarico, neppure con l'intermediario di valvole di ritegno, rubinetti, ecc.;*
- *tutti i rubinetti debbono lasciare uscire l'acqua con zampillo libero, visibile, al di sopra dei serbatoi, depositi, bacini, tinozze ecc., in modo che l'acqua uscita non possa in alcun modo ritornare indietro nei tubi conduttori e nel sistema della tubazione;*
- *i condotti per la pulizia delle latrine, orinatoi ecc., devono essere alimentati da speciali cassette, alle quali l'acqua pervenga, per libero deflusso, da bocche sollevate almeno cinque centimetri sul massimo livello delle cassette stesse;*

Ogni inadempienza alle disposizioni di cui sopra, e ad ogni altra eventuale imposta dal Comune, provocherà la sospensione del servizio, fintanto che l'utente non abbia eliminato le irregolarità o inadempienze, e ciò senza che vengano a cessare gli obblighi del medesimo o che questi possa richiedere la rescissione del contratto.

Tutte le condotte e impianti post-contatore sono a tutti e conseguenti effetti impianti interni di esclusiva responsabilità dell'utenza.

L'utente ha la piena responsabilità della costruzione e manutenzione degli impianti di distribuzione interna, la cui installazione e manutenzione è a proprio carico e deve avvenire nel rispetto delle norme di buona tecnica.

Il Comune si riserva la facoltà di formulare prescrizioni tecniche, che dovesse ritenere necessarie, da eseguire a cura e spese dell'utente, e di collaudare o verificare gli impianti di distribuzione interna prima che siano messi in servizio, al fine di accertarne l'idoneità e la compatibilità strutturale con la portata della rete pubblica.

Qualora l'impianto interno, non risultasse idoneo, il Comune ha la facoltà di rifiutare o sospendere l'erogazione senza che l'utente possa reclamare danni.

E' responsabilità dell'utente controllare, o far controllare da tecnici specializzati, la rispondenza dell'impianto interno alle norme vigenti e darne garanzia al Comune.

Il Comune non ha responsabilità per i danni che possono derivare agli impianti dell'utente in seguito a eventuali modificazioni delle pressioni nella rete idrica di distribuzione (pressione minima in uscita dalle centrali >2,20 atm).

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite, dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotto, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni

E' fatto divieto di apportare qualsiasi modifica agli impianti interni dopo l'attivazione della fornitura, senza preventivo assenso scritto del Comune.

## **Art. 7.7 – Sistemi di disconnessione idraulica**

Allo scopo di salvaguardare la potabilità dell'acqua in circolo nella rete, il gestore si riserva la facoltà di disporre che a valle del contatore sia installato un idoneo sistema capace di garantire la separazione tra rete di distribuzione generale (esterna) e rete di utilizzazione dell'utente (interna).

Vengono perciò definite due categorie di utenza, una ad alto rischio di contaminazione e l'altra a basso rischio.

Per le utenze che rientrano nelle categorie ad alto rischio di inversione del senso del flusso tra la rete di distribuzione e rete interna di utilizzo quali:

- *artigianali (laboratori fotografici, autocarrozzerie, decapaggi, tintorie, lavanderie, lavaggio auto e simili);*
- *agro-zootecniche (allevamenti bestiame e pollame);*
- *civili adibite a prestazioni di servizi (ospedali, case di cura, laboratori analisi, piscine, cucine tipo industriale, mense e simili);*
- *utenze con impianti centralizzati per il condizionamento d'aria, il raffreddamento;*
- *abitative i cui consumi superino i 1.000 (mille) litri/ora;*
- *e tutte quelle rientranti nelle categorie delle industrie insalubri a norma di legge.*

Il Comune può prescrivere l'inserimento obbligatorio di un idoneo disconnettore idraulico o di un sistema equivalente, la cui posa in opera e successiva manutenzione è a carico dell'utente.

Il disconnettore idraulico deve essere conforme alle normative tecniche vigenti e corredato delle necessarie certificazioni, e della sua installazione deve essere data comunicazione al gestore che si riserva a sua volta di effettuare verifiche di idoneità del sistema installato.

Per gli utenti rientranti nella categoria a basso rischio di contaminazione (utenti abitativi in genere), il gestore può disporre l'installazione di idonei sistemi di non ritorno dell'acqua nella rete esterna, v in occasione di manutenzioni periodiche o sostituzione di contatori.

A tutti i nuovi utenti che si dovessero allacciare alla rete idrica il Comune si riserva la facoltà di installare a propria cura, con contributo a carico dell'utente, compreso nel preventivo di spesa di allacciamento, idonee apparecchiature di non ritorno così come previste dal presente articolo.

## **Art. 7.8 – Prese di terra**

In accordo a quanto prescritto dalla norma CEI 64-8 (542.5) - VI edizione secondo la quale "i tubi metallici di un acquedotto possono essere usati come dispersori soltanto con il consenso dell'esercente dell'acquedotto e se vengono date adeguate disposizioni, in base alle quali il responsabile degli impianti elettrici venga informato di ogni modifica che si intenda apportare alle tubazioni dell'acquedotto", si dispone che:

- *a monte del contatore dell'acqua non vi sia nessun tipo di collegamento equipotenziale o di terra, per nessun tipo di impianto sia esso privato o pubblico;*



- *nel caso in cui il collegamento acquedottistico a monte del contatore sia con tubazione metallica priva di giunto dielettrico, nessun collegamento elettrico sarà ammesso anche sulle tubazioni a valle del contatore.*

E' ammesso comunque, previa autorizzazione del Comune, che le tubazioni a valle del contatore siano collegate all'impianto di terra dell'utente quando vengano rispettate le condizioni di isolamento/disconnessione dalla rete pubblica di acqua potabile, ovvero nei seguenti casi:

- *il collegamento acquedottistico a monte del contatore sia con tubazione in materiale plastico PE;*
- *il collegamento acquedottistico a monte del contatore sia con tubazione metallica provvista di giunto dielettrico.*

## **Art. 7.9 - Autoclave**

L'esecuzione di speciali impianti (autoclave ecc.) per la sopraelevazione della pressione dell'acqua nell'impianto interno (a valle del contatore) del concessionario, qualora quella disposta nel punto di presa sulla condotta comunale non fosse sufficiente a garantire una regolare distribuzione, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune il quale si riserva il diritto di revocare la predetta autorizzazione qualora l'impianto si dimostri incompatibile con le esigenze generali della distribuzione.

La manutenzione di tali impianti, come in generale tutti gli impianti interni di distribuzione, è a carico del concessionario

## **Art. 7.10 – Compiti del personale del Comune**

Il personale tecnico del Comune, in qualità di incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 358 del codice penale, provvede:

1. *a verificare le reti di distribuzione, gli impianti e le apparecchiature interne realizzate dai nuovi utenti;*
2. *a verificare le modifiche apportate alle reti di distribuzione, agli impianti e alle apparecchiature interne degli allacciamenti già in atto;*
3. *a comunicare ai competenti uffici del Servizio Idrico Integrato le infrazioni al presente Regolamento riscontrate durante controlli o verifiche.*

Il personale del Comune addetto al servizio di controllo, in qualità di incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 358 del codice penale, si riserva la facoltà di provvedere:

1. *alla rilevazione e alla verifica dei consumi di acqua potabile;*
2. *alla rilevazione del consumo di acqua ai fini della classificazione dell'utenza;*
3. *alla rilevazione delle anomalie del punto di erogazione del contatore e delle infrazioni al presente Regolamento.*

## **Art. 7.11 - Ispezioni e verifiche**

Il Comune può, in qualunque ora del giorno, procedere, a mezzo dei suoi incaricati, ad ispezioni e verifiche di tutti gli impianti ed apparecchi destinati alla adduzione e alla distribuzione dell'acqua, anche interni agli stabili, ed ai relativi accessori.

In caso di rifiuto da parte dell'utente o di chi per lui, di permettere e facilitare tali ispezioni e verifiche, sarà disposta la sospensione dell'erogazione dell'acqua.

In particolare dovranno avere libero accesso gli incaricati della lettura, della manutenzione e sostituzione periodica dei contatori e della manutenzione delle derivazioni e i tecnici incaricati di verificare la pressione e gli impianti interni.

Il concessionario ha facoltà di presenziare o farsi rappresentare a tutte le verifiche.

Per il caso di visita agli impianti interni sarà dato preavviso di almeno un giorno.

Il personale addetto al controllo è tenuto a segnalare all'Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità competente qualsiasi reato di cui abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del proprio servizio, nell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale.

La violazione di una delle norme di cui sopra comporta la sanzione ai sensi dell'art.11.4 del presente Regolamento.

### **Art. 7.12 - Bocche antincendio private**

Per bocche antincendio si intendono le singole bocche di erogazione degli idranti a colonna, di quelli sottosuolo e dei naspi.

Per le bocche antincendio deve essere stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello destinato ad altri usi; restano pure distinte per quanto possibile le relative prese di alimentazione.

L'Utente deve fornire al Comune lo schema di installazione delle bocche antincendio, provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione, dandone immediata notifica agli uffici preposti. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio saranno applicati speciali sigilli.

L'Utente avrà il diritto di servirsene esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento, senza dover corrispondere alcuna somma al Comune per i volumi d'acqua erogati allo scopo.

Quando si sia fatto uso di una bocca antincendio, l'Utente dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune entro 24 ore, mediante comunicazione scritta, affinché questa possa provvedere alla riapposizione dei sigilli.

Qualora fosse constatata la rottura dei sigilli per cause non dipendenti da incendio, oppure non fosse stato dato l'avviso tempestivo di cui sopra, il personale tecnico del Comune provvederà all'immediato ripristino dell'integrità dei sigilli addebitando all'Utente le relative spese secondo quanto espressamente previsto nella tariffa, salvo il maggior danno accertato. È infatti responsabilità esclusiva dell'Utente accertarsi della regolare tenuta dei sigilli per le bocche antincendio di sua competenza.

Il Comune non si assume inoltre alcuna responsabilità circa la pressione dell'acqua e la portata disponibile al momento dell'uso.

La costruzione della linea ad uso antincendio sarà a totale cura e spese dell'Utente.

La violazione di una delle norme di cui sopra comporta la sanzione ai sensi dell'art.11.4 del presente Regolamento.

### **Art. 7.13 - Modalità di installazione della bocche antincendio**

La tubazione per l'alimentazione delle bocche antincendio private è munita, alla presa, di una saracinesca con volantino, che sarà lasciata sigillata e aperta, onde tenere la condotta interna sotto la pressione d'esercizio dell'acquedotto.

A valle della presa realizzata deve essere installata una valvola di arresto. Tale valvola dovrà essere sempre in posizione di "aperto" e la responsabilità di questa condizione ricade totalmente ed esclusivamente sull'Utente.

In seguito alla richiesta scritta dell'Utente e col pagamento delle spese relative il Comune consentirà la rimozione dei sigilli per le periodiche operazioni di verifica e collaudo, secondo le modalità che saranno precisate di volta in volta, in relazione alle esigenze tecniche dell'impianto interno.

La definizione del diametro della presa, il numero di bocche da collocarsi e la loro distanza dalla presa sarà effettuata dal progettista dell'impianto in relazione alla consistenza della rete di distribuzione relativamente alla pressione mediamente disponibile in rete ed al diametro della condotta principale.

E' responsabilità dell'utente prevedere, in relazione alle caratteristiche / potenzialità e consistenza della rete di distribuzione, valutare l'eventuale opportunità di realizzare una vasca di accumulo dotata di apposita stazione di pompaggio.

La violazione di una delle norme di cui sopra comporta la sanzione ai sensi dell'art.11.4 del presente Regolamento.

### **Art. 7.14- Attivazione delle bocche antincendio**

Al momento del completamento dell'esecuzione dell'impianto interno da parte dell'Utente, il Comune provvederà, contemporaneamente all'attivazione della presa ed all'apposizione dei sigilli, alla redazione di un verbale, da sottoscrivere da parte dell'Utente, da cui risulta la posizione, ed il numero delle bocche installate.

Il responsabile dell'efficienza dell'impianto resta unicamente l'Utente, che non potrà chiamare in causa il Comune per eventi dannosi comunque derivanti dalla mancata efficienza della presa. Il Comune si riserva comunque il diritto di controllare e verificare in qualunque momento lo stato dei sigilli e a tal fine dovrà avere sempre libero accesso ai punti in cui sono collocate le bocche antincendio, sia all'interno che all'esterno dei fabbricati.

## **CAPITOLO VIII - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI GESTIONE E TARIFFE**

### **Art. 8.1 – Derivazioni e spese di impianto**

La somministrazione dell'acqua viene fatta a deflusso libero misurato dal contatore.

Le opere di derivazione dalla condotta principale stradale più prossima e di adeguata portata al contatore saranno eseguite a cura del Comune e a spese dell'utente.

La tubazione di derivazione dalla rete al contatore resterà di proprietà del Comune.

Il Comune indicherà in linea di massima e in relazione agli impegni esistenti al momento del pagamento del preventivo la data di inizio dei lavori, che restano in ogni caso subordinati alle autorizzazioni delle Autorità competenti e alla concessione degli occorrenti permessi di passaggio, ove necessari.

In mancanza di dette autorizzazioni, il Comune avrà diritto di non eseguire l'allacciamento restituendo all'utente il corrispettivo già versato.

In particolare, in caso di sostituzione per manutenzione di una derivazione d'utenza ammalorata con nuova derivazione, il proprietario ovvero l'amministratore della proprietà (edificio, condominio, ecc.) dovrà provvedere a proprie spese alla realizzazione sui propri manufatti di alloggiamento del contatore (pozzetto, nicchia, ecc.) del/dei foro/i necessario/i al passaggio della nuova tubazione e alla loro successiva sigillatura.

Nel caso l'utente non provveda alla sostituzione della parte di competenza dell'allacciamento ammalorato, nonostante la richiesta del Comune, quest'ultimo si riserva di procedere alla sospensione, ovvero alla risoluzione del contratto di somministrazione.

Qualora, anche in momenti successivi, si rilevino condizioni di installazione a valle del contatore non rispondenti a quanto indicato nel presente Regolamento, la fornitura del servizio può non essere concessa o venire sospesa.

La sospensione della fornitura e la rimozione del contatore dovranno essere richieste in forma scritta dall'intestatario del contratto di fornitura e, nel caso di titolare di diritti reali o personali di godimento, previa autorizzazione del proprietario.

La rimozione del contatore sarà effettuata esclusivamente dal Comune. All'atto della rimozione e/o sostituzione del contatore viene redatto, su apposito modulo predisposto dal Comune, il relativo verbale firmato dagli incaricati del Comune e, ove possibile, dall'utente. Una copia del verbale sarà rilasciata o spedita all'utente.

Un'eventuale successiva reinstallazione del contatore, su richiesta di nuova fornitura, darà luogo al pagamento di una spesa di riattivazione per il cui importo si rinvia alla Carta dei Servizi. Qualora l'utente si accorga di irregolarità nel funzionamento del contatore, ivi compreso il blocco dello stesso, dovrà avvisare il Comune al fine di provvedere al suo ripristino.

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori sono a carico del Comune, salvo i casi di danneggiamenti per dolo, colpa o negligenza dell'utente, al quale andranno addebitati gli interventi di riparazione necessari.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore può dare luogo alla sospensione dell'erogazione e alla risoluzione del contratto, nonché ad azione giudiziaria nei confronti dell'utente.

Nel caso in cui l'utente ritenga erronee le misure dei volumi erogati effettuate con la strumentazione predisposta dal gestore, potrà richiedere una verifica del corretto funzionamento, secondo quanto riportato agli articoli 9.4, 9.5 e 9.6.

## Art. 8.2 - Determinazione del costo di gestione

Il costo complessivo di gestione del servizio dell'acquedotto deve essere approvato, con apposito atto, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo e deve comprendere gli oneri diretti ed indiretti del personale addetto al servizio acquedotto, le spese per acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature.

Per le quote di ammortamento si applicano le disposizioni di legge.

Per la copertura dei costi di gestione si fa riferimento, per la parte entrata, a qualsiasi provento accertato contabilmente, e per i costi effettivi a tutte le spese impegnate.

## Art. 8.3 - Tariffe

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

- **uso domestico:** si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'alimentazione e per usi igienici e per altri impieghi domestici ordinari;
- **usi non domestici (produttivi):** si considera destinata ad usi non domestici (produttivi) l'acqua utilizzata per attività industriali, artigianali, commerciali, civili non domestiche di qualsiasi specie aventi carattere duraturo;
- **usi zootecnici (allevatori di animali):**
  1. gli allevatori di animali sono considerati categoria particolare di utenti, qualora dimostrino di essere iscritti come tali alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, o ad altro elenco ufficiale equipollente per attività;
  2. gli allevatori debbono denunciare il numero e la specie di animali allevati ed hanno diritto alle riduzioni, eventualmente previste da norme di legge, dal periodo di fatturazione successivo alla data di presentazione della domanda documentata;
  3. gli allevatori stessi, a termini dell'art. 9 della legge 144/1989, hanno diritto alla riduzione del 50% della tariffa base purché l'acqua fornita sia misurata da contatore ad uso specifico dell'allevamento. La riduzione si applica, in tal caso, su tutto il consumo, fermo restando il diritto del distributore di accertare la congruità dei consumi in rapporto alla dimensione dell'allevamento e ad eseguire i relativi controlli. **La riduzione non è applicabile nel caso in cui ne siano previste altre nelle tariffe vigenti.**
- **usi per attività zootecniche ed agricole limitate:** in questa categoria rientrano gli allacci all'acquedotto per limitate attività di allevamento zootecnico (es. pollai) e di coltivazione (es. orti). I richiedenti dovranno dimostrare la regolarità autorizzativa dei manufatti per i quali viene richiesto l'allaccio.
- **uso per attività temporanee e precarie:** si considera destinata a usi temporanei la fornitura d'acqua utilizzata per impieghi di carattere occasionale e di durata limitata nel tempo. La concessione è prevista dagli articoli 4.15 e 4.16 del presente regolamento;
- **usi per antincendio:** la categoria è definita dall'art.8.4 del presente regolamento;

Le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale, nel rispetto della normativa vigente. In caso di mancata adozione della delibera si intendono prorogate le tariffe già in vigore.

## Art. 8.4- Tariffa per bocche antincendio

L'Utente deve versare un canone fisso annuo per la rete antincendio, indipendentemente dal numero di idranti presenti, anche qualora sia installato un contatore a monte della rete stessa.

Detto canone è stabilito dall'organo competente del Comune e sarà automaticamente aggiornato con decorrenza da ogni variazione tariffaria.

## **CAPITOLO IX - NORME RELATIVE AI PAGAMENTI DEI CANONI E DEI CONSUMI**

### **Art. 9.1 - Inizio obbligo pagamento canoni e consumi**

L'obbligo di corrispondere i canoni ed il prezzo dell'acqua incomincia dal giorno in cui viene attivato l'allacciamento.

### **Art. 9.2 - Temporanee interruzioni del servizio**

Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni, limitazioni di fornitura o diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore quali guasti od incidenti o dovute a particolari esigenze tecniche quali manovre di organi di regolazione, ecc.. In nessuno di tali casi il titolare del contratto di fornitura avrà diritto al risarcimento dei danni.

Solamente in caso di interruzione programmata del servizio, il Comune si impegna a dare preventivo avviso mediante idonee e proporzionate modalità, in funzione del numero di utenze interessate.

Pertanto, gli utenti che per la natura della propria attività o per qualunque altra esigenza richiedano un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di idonee apparecchiature e/o un adeguato di riserva. Il Comune dovrà comunque provvedere, con sollecitudine, a rimuovere le cause del disservizio.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali danni provocati da aumenti di pressione nella rete di distribuzione provocati da guasti o dall'azionamento di organi di regolazione, sia in manuale che mediante dispositivi automatici, o da altre cause prevedibili ed imprevedibili, qualora l'Utente non abbia provveduto all'installazione di un riduttore di pressione a valle del contatore ed al mantenimento della piena efficienza del dispositivo.

Riparazioni e manutenzioni sulla rete: in seguito alla temporanea interruzione del servizio, nei primi istanti successivi al riempimento delle condotte si potrebbe verificare un'alterazione della trasparenza dell'acqua a causa della movimentazione di depositi all'interno delle tubazioni; in tali casi l'Utente dovrà lasciar fluire l'acqua per alcuni minuti fino al ripristino delle normali condizioni di erogazione, senza per questo pretendere dal Comune una detrazione dei consumi utilizzati a tale scopo.

Il Comune si impegna comunque ad adottare tutte le cautele necessarie per prevenire o comunque limitare i temporanei disservizi di cui ai punti precedenti. Gli utenti non potranno reclamare alcuna riduzione nei pagamenti o alcuna indennità, nel caso di interruzione causate da rotture o guasti alle opere di presa delle sorgenti, alle condutture esterne, alle reti di distribuzione o ai serbatoi o comunque derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dell'acquedotto o di altri manufatti o da insufficienza di pressione nella rete di distribuzione stessa.

Qualora si verifichi un incendio la cui estinzione richieda la disponibilità dell'intera portata della tubazione stradale, il gestore, su richiesta dei Vigili del Fuoco o di altra Autorità competente, avrà facoltà di chiudere temporaneamente e senza particolare preavviso le derivazioni dei frontisti.

### **Art. 9.3 - Mancato pagamento**

Il pagamento delle forniture deve essere fatto dall'utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, nei modi indicati sulle fatture stesse. Eventuali reclami ed opposizioni che l'utente ritenesse di fare in merito all'importo dei consumi d'acqua fatturati e per ogni altro motivo, dovranno essere prodotti presso il Comune entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture.

In caso di mancato pagamento, decorsi 30 giorni dalla data di scadenza della fattura viene costituito lo stato di morosità. In tal caso il Comune invia un sollecito di pagamento mediante raccomandata

accompagnata dal duplicato della fattura non pagata o in alternativa da tutti i riferimenti per poter fare individuare all'utente l'addebito contestato (numero e data fattura, periodo di riferimento, scadenza fattura), indicando le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento, al fine di evitare la sospensione della fornitura idrica per morosità, che potrà essere disposta non prima che siano inutilmente decorsi 30 giorni dalla data di spedizione della raccomandata.

Per gli utenti morosi, nel caso in cui il ritardato pagamento abbia determinato l'avvio delle procedure di sollecito, il Comune addebita, oltre all'importo dovuto ed agli interessi di mora, anche le eventuali spese di procedimento e quelle sostenute per l'invio di raccomandata di sollecito, ultimi avvisi, ecc..

In caso di stato di morosità, per le utenze di tipo domestico la sospensione del servizio idrico verrà effettuata (ove tecnicamente possibile) tramite l'installazione di strumenti di limitazione della portata e della pressione di fornitura.

Nel caso in cui il Comune, a seguito di opportuna attività di verifica condotta e certificata da un proprio addetto, identifichi motivazioni di carattere tecnico che rendono inefficace il funzionamento dello strumento di limitazione di portata provvederà alla momentanea sospensione del servizio mediante il distacco dell'utenza.

Nella raccomandata con il preavviso di distacco, il Comune informerà l'utente che, in caso di mancato pagamento della fattura, la sospensione del servizio verrà effettuata tramite l'installazione di uno strumento di limitazione della portata e della pressione di fornitura tale da garantire la fornitura di un quantitativo minimo vitale di acqua ovvero mediante il temporaneo distacco dell'utenza nel caso in cui sussistano comprovate motivazioni tecniche.

Nel caso in cui l'utente provveda, entro 30 giorni dall'avvenuta sospensione dell'erogazione, al pagamento di tutte le fatture scadute, oltre al costo delle procedure di recupero crediti intraprese e alle spese di riattivazione, il servizio sarà ripristinato dopo che l'utente abbia dimostrato l'avvenuto pagamento.

Se la sospensione perdura, invece, per oltre 30 giorni il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell'utente tutti i costi che il Comune si troverà a sostenere; in quest'ultimo caso, qualora l'utente provveda al pagamento integrale delle somme dovute, compresi i costi per il recupero crediti, si potrà provvedere a riattivare il servizio solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura, previo pagamento del corrispettivo previsto.

L'utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

La fornitura dell'utente moroso non può essere sospesa nei seguenti casi:

- *in assenza di preavviso scritto;*
- *in caso di mancato pagamento di corrispettivi dovuti per altri servizi di pubblica utilità erogati dal medesimo Comune;*
- *nei casi di comprovata grave malattia (temporanea o cronica) dell'utente dichiarati da uffici pubblici che lo rendano definitivamente o temporaneamente non autosufficiente;*
- *nei casi in cui l'utente abbia presentato ricorso all'Autorità competente e la controversia non sia stata ancora risolta.*

#### **Art. 9.4 - Lettura dei contatori**

I quantitativi di acqua erogati a ciascun utente saranno constatati mediante lettura dei rispettivi contatori effettuata dagli incaricati comunali, indipendentemente dalla periodicità dei pagamenti.

E' facoltà del Comune richiedere agli utenti la lettura del contatore, i quali provvederanno alla restituzione del relativo tagliando entro i termini e con le modalità stabiliti dal Comune.

Al momento dell'invio della fattura, sarà allegata una distinta dalla quale l'utente potrà rilevare il consumo misurato dal contatore.

La mancata restituzione da parte dell'utente del tagliando di lettura entro i termini stabiliti darà diritto al Comune di applicare:

- *un consumo forfetario di 200 mc per ogni nucleo familiare allacciato al contatore;*
- *la sanzione prevista dal competente organo comunale;*

Qualora l'utente lo ritenesse opportuno potrà avvalersi, prima della scadenza dei termini di cui sopra stabiliti dal Comune, della facoltà di richiedere al Comune di Pian Camuno l'effettuazione delle misure da parte del suo personale. In questo caso il Comune addebiterà al contribuente unitamente al corrispettivo periodico relativo al servizio idrico integrato, un rimborso spese di € 11,00 oltre all'IVA nella misura prescritta.

### **Art. 9.5 - Verifica dei contatori**

L'utente ha diritto di far verificare il contatore, previo pagamento della somma stabilita nell'allegata tariffa per le spese di verifica. Detta somma gli verrà restituita, se il reclamo risulta fondato; altrimenti verrà incamerata dal Comune. Il funzionamento di un contatore si intenderà regolare, quando le sue indicazioni siano comprese entro un limite di tolleranza dell'otto (8) per cento (in più o in meno) dell'effettiva erogazione.

Qualora l'utente ritenesse erronee le indicazioni del contatore, il Comune, su richiesta dello stesso, sostituirà l'apparecchio per effettuare la verifica.

Nel caso in cui il contatore sostituito misuri in eccesso, le spese delle prove saranno a carico del Comune e l'eccedenza di consumo contabilizzata verrà detratta in base alle indicazioni del nuovo contatore, in caso contrario tali spese, specificate nell'allegato 4 della Carta dei Servizi, saranno a carico dell'utente.

In quest'ultimo caso, il Comune si riserva di valutare i consumi non registrati dal contatore difettoso in base alle indicazioni del nuovo contatore o in base ai consumi dei periodi precedenti, per il successivo inserimento in bolletta.

L'utente è tenuto a verificare con regolarità la presenza di perdite d'acqua interrate negli impianti interni di proprietà.

In caso di dispersioni di acqua non dovute a negligenza dell'utente, ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte evidenziate da consumi anomali, l'utente dovrà comunicarlo immediatamente al Comune, affinché quest'ultimo possa riscontrare l'effettiva esistenza della perdita.

In caso di esito positivo, l'utente potrà presentare istanza per la riduzione parziale delle quote di tariffa relative ai servizi di fognatura e depurazione, allegando fotografia della situazione prima e dopo la riparazione, unitamente a copia conforme della fattura relativa alla riparazione del guasto, con descrizione dettagliata dell'intervento.

La mancata consegna di tutta la documentazione sopra riportata determina automaticamente il rigetto dell'istanza.

La riduzione tariffaria, a insindacabile giudizio del gestore, potrà essere riconosciuta per il periodo di fatturazione antecedente la documentazione del guasto. In ogni caso non potranno essere tenute in considerazione richieste di rimborso per perdite interrate anteriori a sei mesi .

Il Comune avrà sempre facoltà di sostituire periodicamente il contatore, ovvero qualora lo ritenesse comunque necessario, senza obbligo di preavviso.

### **Art. 9.6 - Indicazioni erronee dei contatori**



Nel caso di constatata erronea indicazione di un contatore e nell'impossibilità, per qualsiasi causa, di effettuare il rilevamento dei consumi, gli stessi verranno determinati in via presuntiva e addebitati in base al consumo dei periodi precedenti a quello della constatazione dell'errore o del mancato rilevamento o, in alternativa, in relazione ai consumi rilevati successivamente all'installazione del nuovo contatore. L'utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al gestore l'accesso al contatore per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.

In caso di sua assenza, sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di "autolettura"; la mancata restituzione della stessa in tempo utile comporterà l'addebito di un consumo presunto secondo le modalità di cui sopra.

## **CAPITOLO X - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI GESTIONE E TARIFFE ANNUALI**

### **Art. 10.1 - Determinazione del costo di gestione**

Il costo complessivo di gestione del servizio dell'acquedotto comprende tutte le spese impegnate riferite a:

- oneri diretti ed indiretti del personale addetto al servizio acquedotto,
- spese per acquisto di beni e servizi,
- spese per i trasferimenti e oneri finanziari di ammortamento mutui, esclusi quelli finanziati con contributo statale o regionale che, per gli stessi sono stati contratti.

Per la parte entrata si fa riferimento a qualsiasi provento accertato contabilmente.

### **Art. 10.2 - Tipologia Utenze e Tariffe annuali**

Le tariffe del servizio acquedotto devono essere deliberate dalla Giunta Comunale sulla base del costo di gestione dell'anno precedente e secondo la seguente tipologia di categorie:

- 1) *per uso domestico ordinario;*
- 2) *per uso nei plessi destinati ad attività produttiva, commerciale, artigianale, direzionale ecc.;*
- 3) *per uso speciale per uso industriale;*
- 4) *per uso agricolo connesso ad attività di allevamento di animali;*
- 5) *per uso a comunità e RSA;*

### **Art. 10.3 – Utenze condominiali e utenze multiple**

Per i consumi effettuati dalle utenze raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale non siano presenti singoli contratti di fornitura tra le singole unità immobiliari e il gestore, le fatture saranno calcolate costruendo gli scaglioni tariffari tenendo presente il numero delle unità abitative.

I consumi effettuati dalle utenze raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale siano presenti singoli contratti di fornitura fra le unità abitative e il gestore, saranno fatturati direttamente ai vari intestatari dei singoli contratti secondo i consumi rilevati dai singoli contatori posti al limite della proprietà pubblica o comunque in proprietà condominiale accessibile; l'eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati al contatore generale e la somma dei consumi rilevati ai singoli contatori, per scostamenti significativi, sarà fatturata al condominio.

Il Gestore ha facoltà di individuare le migliori soluzioni tecnico-economiche al fine di eliminare situazioni preesistenti nelle quali al contatore generale non sia intestato alcun contratto. In fase transitoria l'eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati al contatore generale non regolato contrattualmente e la somma dei consumi rilevati ai singoli contatori, per scostamenti significativi, sarà fatturata in parti uguali agli intestatari dei singoli contratti individuali, suddividendola in parti uguali fra gli stessi.

Nel caso di utenze condominiali e/o multiple, in presenza di perdita sulla derivazione di presa (allacciamento) per la parte di questa insistente nella proprietà privata, a monte del contatore contrattualizzato, l'utente è tenuto a provvedere all'immediata riparazione, seguendo le prescrizioni impartite dal gestore. Nel caso d'inottemperanza il Gestore potrà ridurre l'erogazione idrica al livello essenziale. Il Condominio e/o l'utenza multipla rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.

## **CAPITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 11.1 – Reclami**

Qualsiasi reclamo per guasti, interruzione del servizio ecc.. o, in genere, per qualunque ragione connessa all'andamento del servizio, deve essere fatto per iscritto all'Ufficio Tecnico comunale.

### **Art. 11.2 - Violazione delle norme contrattuali**

Gli utenti che violassero una qualunque delle condizioni stabilite dal presente regolamento o dal contratto, o dal regolamento comunale d'igiene, o che, comunque, arrecassero pregiudizio al servizio e danni agli impianti o alla proprietà del Comune, saranno passibili della immediata sospensione del servizio, anche senza preavviso alcuno, o dalla rescissione del contratto, salva e riservata ogni altra eventuale azione civile e penale.

### **Art. 11.3 - Manomissioni dei sigilli**

La manomissione dei sigilli ai contatori e a quanto altro posto in opera dal Comune, comporta, oltre al pagamento delle penalità previste dal presente regolamento <sup>1</sup>, anche il pagamento, delle spese sostenute dall'amministrazione per il ripristino dei sigilli e per la sostituzione del materiale manomesso.

### **Art. 11.4 - Divieti e sanzioni**

E' rigorosamente vietato ad ogni estraneo al servizio dell'acquedotto di accedere ai locali del serbatoio e/o delle vasche di accumulo, di manomettere e danneggiare saracinesche e qualunque parte dell'impianto, di usare e tenere in deposito chiavi di manovra.

E' pure vietato servirsi delle fontane pubbliche oltre il tempo necessario per riempire recipienti, lavare indumenti ed oggetti sporchi presso le fontane non adibite a tale uso, ed applicare congegni atti ad alterarne il funzionamento oppure tubi di gomma per la condotta dell'acqua a distanza per qualsiasi motivo.

Il contravventore è punito con multa da € 100 a € 600, aggiornabile annualmente dalla Giunta Comunale, oltre alla rifusione dei danni.

Per le contravvenzioni commesse dai minorenni, rispondono gli esercenti la patria potestà.

La stessa penalità si applica per ogni altra infrazione alle norme del presente regolamento che non siano sotto indicate, salva l'azione penale nei casi di falsità e frode.

La violazione delle norme previste dall'art.4.5 del presente Regolamento comporta la sanzione di Euro 800,00.

La violazione delle norme previste dall'art.4.10 del presente Regolamento comporta la sanzione di Euro 1.000,00.

La violazione delle norme previste dall'art.4.16 del presente Regolamento comporta la sanzione di Euro 300,00.

---

<sup>1</sup>

La violazione delle norme previste dall'art.5.1 del presente Regolamento comporta la sanzione di Euro 1.000,00.

La violazione delle norme previste dall'art.5.2 del presente Regolamento comporta la sanzione di Euro 200,00.

La violazione delle norme previste dall'art.5.5 a) del presente Regolamento comporta la sanzione di Euro 500,00.

La violazione delle norme previste dall'art.5.5 b) del presente Regolamento comporta la sanzione di Euro 200,00.

La violazione delle norme previste dall'art.5.5 c) del presente Regolamento comporta la sanzione di Euro 1.000,00.

La violazione delle norme previste dall'art.5.5 d) del presente Regolamento comporta la sanzione di Euro 500,00.

La violazione delle norme previste dall'art.5.5 e) del presente Regolamento comporta la sanzione di Euro 500,00.

La violazione delle norme previste dall'art.6.12 del presente Regolamento comporta la sanzione di Euro 1.000,00.

La violazione delle norme previste dal capitolo 7 del presente Regolamento comporta la sanzione di Euro 1000,00, salvo casi specifici sotto indicati.

La violazione delle norme previste dall'art.7.12 del presente Regolamento comporta la sanzione di Euro 500,00.

La violazione delle norme previste dall'art.7.13 del presente Regolamento comporta la sanzione di Euro 500,00.

La violazione delle norme previste dall'art.7.11 del presente Regolamento comporta la sanzione di Euro 100,00.

La violazione delle norme previste dall'art.7.2 del presente Regolamento comporta la sanzione di Euro 1.000,00.

La violazione delle norme previste dall'art.9.1 del presente Regolamento comporta la sanzione di Euro 500,00.

La violazione delle norme previste dall'art.9.5 del presente Regolamento comporta la sanzione di Euro 100,00.

Le contravvenzioni sono accertate e verbalizzate dall'agente incaricato della sorveglianza.

In caso di irregolarità accertate per la seconda volta si farà luogo alla revoca della concessione, ad opera discrezionale dell'Amministrazione Comunale, contro la quale non saranno ammessi ricorsi né gravami di sorta.

### **Art. 11.5 - Rimborso delle spese**

Indipendentemente dagli accertamenti contravvenzionali di cui all'articolo precedente, tutte le spese cui possa dar luogo l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, rimangono sempre a carico dell'utente interessato, il quale è tenuto a rimborsarle al Comune.

### **Art. 11.6 - Variazioni al regolamento ed alle tariffe**

L'Amministrazione comunale si riserva di modificare, tutte o parte delle norme del presente regolamento, inserendo disposizioni che riterrà necessarie o opportune nell'interesse pubblico.

Coloro che già fruiscono della concessione dell'acqua al momento della emanazione di tali nuove prescrizioni, potranno rescindere la concessione stessa mediante formale dichiarazione scritta da presentarsi all'Amministrazione comunale entro un mese dalla data della pubblicazione delle norme stesse.

In mancanza di detta dichiarazione, le nuove norme si intenderanno tacitamente accettate, come previsto nell'articolo 11.7.

### **Art. 11.7- Accettazione del regolamento**

Indipendentemente dalla esplicita dichiarazione richiesta nel contesto della domanda di concessione, la presentazione della domanda comporta implicitamente la conoscenza delle norme del presente Regolamento e l'accettazione integrale e senza riserve di esse e di quelle che dovessero essere in seguito emanate in materia.

### **Art. 11.8 Efficacia del Regolamento**

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti ed entrerà in vigore il .....

Deve ritenersi parte integrante d'ogni contratto di fornitura d'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.

#### **ALLEGATO :**

- **"A"** Prescrizioni tecniche per l'installazione dei contatori ed apparecchiature obbligatorie;

## ALLEGATO 'A'

del regolamento dell'acquedotto approvato con delibera del CC n° ..... del .....

### Art. 1- Collocazione del contatore

Il contatore viene installato secondo le modalità del presente Regolamento per la distribuzione di acqua potabile e di norma collocato:

- *all'interno di un locale tecnico idoneo e di agevole accessibilità;*
- *in un pozzetto posto in prossimità del confine della proprietà servita;*
- *in corrispondenza del punto di derivazione, all'interno di apposito pozzetto prefabbricato, nel caso di utenza singola e per lunghezze della tubazione superiori ai 100 m;*
- *in apposito locale tecnico o in sua assenza all'interno di un pozzetto esterno, nel caso di utenza multipla.*

Le situazioni sopra descritte rispecchiano le principali casistiche riscontrabili nella varietà delle situazioni presenti sul territorio.

Tali criteri generali potrebbero pertanto essere disattesi per locali esigenze tecniche, in particolare per assicurare una migliore protezione dal gelo del contatore.

1) Qualora il contatore sia posizionato all'interno dell'edificio a cui si riferisce la fornitura, dovrà essere installato in un locale tecnico facilmente accessibile ed igienicamente idoneo, possibilmente contenuto in un armadietto di protezione predisposto dall'utente, avente dimensioni e accesso tale da garantire le operazioni di smontaggio, manutenzione e lettura.

Deve inoltre essere collocato in corrispondenza della parete perimetrale, evitando la posa di tubazioni interne al fabbricato. In questo vano tecnico dovrà essere possibilmente realizzata una "piletta" di scarico per agevolare l'allontanamento dell'acqua in occasione di eventuali rotture o interventi di manutenzione. Il locale deve osservare le seguenti prescrizioni minime:

- g) avere dimensioni minime di m 1,50 di larghezza e lunghezza, di m 2,20 d'altezza;*
- h) essere sufficientemente arieggiato e illuminato, mantenuto pulito e in buone condizioni igieniche (tale prescrizione dovrà essere osservata anche per i corridoi che a esso conducono e che devono essere comunque facilmente percorribili); l'accesso al locale dovrà avvenire direttamente dallo stesso piano interrato;*
- i) non avere installazione di contatori o cavi dell'energia elettrica, di contatori del gas metano e di altre apparecchiature sotto tensione comprese la telefonia e la trasmissione dati;*
- j) non contenere altre apparecchiature tecnologiche (condotte di fognature, sifoni di ispezioni, braghe, esalatori e vasche di raccolta acque nere e meteoriche, serbatoi di alcun genere, caldaie ecc.);*
- k) eventuali impianti di sopraelevazione potranno essere installati nello stesso locale purché la zona destinata al contatore abbia le misure minime prescritte al punto 1) ;*
- l) essere dotato di opportuno sistema di drenaggio.*

2) I contatori e le derivazioni degli impianti antincendio a spegnimento automatico verranno posti in immediata adiacenza al muro frontale nel punto di immissione delle derivazioni d'acqua degli edifici e di norma al confine fra la proprietà privata e il suolo pubblico, in posizione accessibile dall'esterno o, in alternativa, nel primo sotterraneo o in apposito pozzetto collocato al piano terreno.

Se il contatore viene collocato esternamente al fabbricato in un pozzetto prefabbricato, quest'ultimo dovrà essere opportunamente coibentato, dotato di fondo drenante e munito di un chiusino in lamiera striata o in materiale plastico (se necessario di tipo carrabile) al fine di assicurare un'agevole sollevamento da parte del personale addetto alla manutenzione o lettura dei contatori.

Per una buona protezione dal gelo è inoltre indispensabile assicurare una buona coibentazione del chiusino e prevedere per il pozzetto una profondità adeguata. Il pozzetto, da riservare esclusivamente agli impianti relativi alla fornitura dell'acqua potabile, dovrà essere costruito a cura e spese dell'utente,

immediatamente all'ingresso della tubazione in area di sua proprietà, secondo le prescrizioni fornite dal Comune.

Qualora non sussistessero le condizioni descritte, tale pozzetto potrà essere realizzato in area di proprietà di terzi, previa autorizzazione da parte di questi ultimi.

In caso di derivazioni d'utenza per abitazioni in strade private, dietro indicazioni del gestore, l'utente dovrà predisporre, a proprie cura e spese, il manufatto di alloggiamento del contatore (pozzetto, nicchia, ecc.), che dovrà essere collocato di norma al confine tra la proprietà privata e il suolo pubblico e dovrà essere accessibile dall'esterno.

Il ripristino delle zone interessate dallo scavo eseguito per nuovo allacciamento o per interventi manutentivi, sia programmati, sia di emergenza, sull'area di proprietà privata, comprensivo di finiture, pavimentazioni e/o opere al verde, sarà sempre a esclusivo carico dell'utente.

3) Solo ove non fossero praticabili le prime due soluzioni (es. nei centri storici in presenza di spazi ridotti), entro nicchia ricavata sul muro perimetrale dell'edificio e protetta da apposito sportello di accesso coibentato.

4) In ogni caso la zona di contenimento degli apparecchi dovrà essere tale da permettere un'agevole attività di controllo, manutenzione e sostituzione parziale o totale.

## **Art. 2 – Indicazioni tecniche delle rete idrica**

La costruzione e successiva manutenzione della rete di distribuzione e dei relativi apparecchi nell'interno degli edifici e della proprietà sono a cura, responsabilità e spese degli utenti, ma il gestore del Servizio Idrico Integrato si riserva di indicare di volta in volta, in sede di richiesta di allacciamento, le prescrizioni tecniche particolari che riterrà necessarie, per motivi igienici e funzionali, ai fini della compatibilità dell'impianto.

In generale vengono comunque di seguito indicate le caratteristiche tecniche minimali che devono essere di norma previste:

a) la rete di distribuzione interna dovrà essere realizzata con tubature in ferro zincato, acciaio, materiali plastici (PE) o altro materiale ritenuto idoneo dalle competenti Autorità Sanitarie;

b) non è di norma previsto l'impiego di serbatoi, fatta eccezione per impianti di autoclave e pre-autoclave, da tenersi però costantemente sotto pressione; il volume d'aria all'interno del serbatoio pre-autoclave dovrà essere assicurato attraverso l'ausilio di un compressore d'aria. La capacità del serbatoio pre-autoclave non dovrà essere inferiore al 50% della capacità del serbatoio di autoclave d'esercizio. In assenza del serbatoio d'esercizio, il serbatoio pre-autoclave dovrà avere una capacità non inferiore a 1/20 della portata nominale oraria del contatore. Tali serbatoi dovranno avere un pressostato di minima, tarato alla pressione di metri 10 di colonna d'acqua e collegato alle pompe, che dovrà arrestarsi automaticamente in caso di caduta della pressione della rete idrica.

Le pompe di tutti gli impianti di sopraelevazione dovranno avere una portata globale che non potrà mai essere superiore al 50% della portata massima del contatore. Pompe di portata superiore ai valori suddetti e che possono eguagliare la portata della tubazione di presa o del contatore potranno essere installate, previo assenso del gestore, esclusivamente su impianti antincendio a spegnimento automatico o a lance. Resta in facoltà del gestore del Servizio Idrico Integrato disporre la sospensione, in qualsiasi momento, del funzionamento degli impianti suddetti per gravi motivi di carattere tecnico e/o igienico sanitario. Nei casi in cui si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione del serbatoio deve trovarsi al di sopra del livello massimo raggiungibile dall'acqua, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.

A ogni modo, la misurazione dell'acqua deve avvenire prima che la stessa sbocchi nel serbatoio di alimentazione della pompa o nel serbatoio di accumulo;

c) non vi dovranno essere collegamenti diretti della rete di distribuzione interna dell'acqua potabile coi condotti di fognatura e con altre condotte d'acqua. Si rammenta che, a tutela della qualità dell'acqua potabile anche all'interno degli edifici, gli impianti per la produzione di acqua calda a uso igienico sanitario

(scambiatori di calore con o senza addolcitori, ecc.), di riscaldamento autonomo o centralizzato, di condizionamento e di trattamento aria, di trattamento dell'acqua, antincendio a mezzo sprinkler, a lama d'acqua, naspì, lance o idranti a colonna, di irrigazione automatica o di annaffiatura e, in genere, tutti quei circuiti o apparecchiature la cui connessione diretta alla rete di acqua potabile è riconosciuta quale possibile origine del ritorno dell'acqua contaminante già consegnata all'utenza, non dovranno essere collegati direttamente alla rete interna di distribuzione, ma essere disconnessi con adeguate apparecchiature rispondenti alla normativa UNI 12729 e successive.

Le apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili sono ammesse nei limiti e secondo le indicazioni del Decreto Ministero della Sanità 21.12.1990 n°443 e successive modificazioni;

d) l'utente dovrà collocare due saracinesche di arresto e un rubinetto di scarico da mezzo pollice con portagomma filettato tra le due, immediatamente a valle del contatore. I rubinetti di cui sopra dovranno essere accessibili ai tecnici del SII per eventuali verifiche, cambi del contatore e campionamenti d'acqua;

e) per la realizzazione di impianti antincendio a spegnimento automatico di qualsiasi tipo, che siano derivati direttamente dalla tubazione di rete, l'utente dovrà attenersi alle seguenti norme:

*1. l'impianto potrà essere messo in funzione solo dopo l'esito positivo della verifica da parte dei Tecnici del Servizio Idrico Integrato;*

*2. non è consentita alcuna derivazione di acqua né alcuna saracinesca di sezionamento a monte del gruppo automatico di allarme, a eccezione di quella a servizio del gruppo stesso;*

*3. l'impianto dovrà essere a vista e facilmente ispezionabile fino al gruppo d'allarme;*

*4. le pompe di sopraelevazione della pressione idrica e i gruppi a presa rapida dei Vigili del Fuoco potranno essere corredati da saracinesche di arresto, di sezionamento e di bypass; dette saracinesche dovranno essere mantenute bloccate in posizione di apertura con appositi suggelli;*

*5. l'alimentazione delle eventuali vasche e/o serbatoi di accumulo dovrà essere derivata esclusivamente a valle del contatore esistente;*

*6. sulle tubazioni di ogni montante principale degli impianti bagnati dovrà essere installato un rubinetto di scarico (di diametro adeguato al montante e comunque non inferiore a mm. 20), da utilizzare esclusivamente per le necessarie periodiche operazioni di spurgo;*

*7. i gruppi di allarme dovranno obbligatoriamente essere dotati di campana idraulica di allarme, a eccezione dei casi in cui i gruppi di allarme siano realizzati con indicatori di flusso collegati a dispositivo elettrico di allarme;*

*8. per gli impianti antincendio a spegnimento automatico l'apparecchiatura di disconnessione idraulica dovrà essere installata immediatamente a valle della saracinesca di intercettazione fornita dal gestore del Servizio Idrico Integrato;*

f) per gli edifici condominiali di nuova costruzione è facoltativa, a cura e spese del proprietario, l'installazione di contatori divisionali per ogni unità immobiliare. L'importo dei consumi complessivi di acqua verrà peraltro sempre addebitato all'utenza, in base alle registrazioni dell'unico contatore installato dal gestore del Servizio Idrico Integrato, rimanendo ai contatori divisionali esclusivamente la funzione di fornire all'utenza stessa gli elementi per la misurazione e la suddivisione dei consumi delle singole unità immobiliari;

g) qualora l'utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è ammessa l'interconnessione idraulica tra gli impianti interni diversamente forniti. Tali prese diverse devono essere munite di misuratore distinto, accessibile al personale del Servizio Idrico Integrato, ai fini e per gli effetti della verifica ed eventuale fatturazione dei relativi scarichi in rete fognaria.



## INDICE

<b>CAPITOLO I - NORME GENERALI</b> .....	2
Art. 1.1 - Definizioni generali .....	2
Art. 1.2 - Oggetto del Regolamento .....	2
Art. 1.3 - Ambito ed efficacia .....	2
Art. 1.4 - Carta dei Servizi .....	3
Art. 1.5 - Trattamento dei dati personali .....	3
Art. 1.6 - Modalità di composizione dell'eventuale contenzioso .....	3
<b>CAPITOLO II - CONDIZIONI GENERALI</b> .....	4
Art. 2.1 - Definizioni .....	4
Art. 2.2 - Ente gestore dell'acquedotto .....	4
Art. 2.3 - Vigilanza igienica .....	5
Art. 2.4 - Direzione e sorveglianza tecnica .....	5
Art. 2.5 - Manutenzione degli impianti .....	5
Art. 2.6 - Servizi amministrativi e contabili .....	5
<b>CAPITOLO III - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO PUBBLICO</b> .....	6
Art. 3.1 - Impianti per uso pubblico .....	6
Art. 3.2 - Fontanelle pubbliche .....	6
Art. 3.3 - Uso delle fontanelle .....	6
Art. 3.4 - Eccezioni nell'uso delle fontanelle .....	6
Art. 3.5 - Bocche antincendio stradali .....	6
Art. 3.6 - Interruzione del servizio in caso di incendio .....	6
<b>CAPITOLO IV - CONCESSIONI</b> .....	7
Art. 4.1 - Tipo di concessioni .....	7
Art. 4.2 - Tipi di fornitura .....	7
Art. 4.3 - Destinazioni della fornitura .....	8
Art. 4.4 - Concessione dell'acqua potabile .....	8
Art. 4.5 - Titolare della concessione .....	8
Art. 4.6 - Richiesta di concessione .....	10
Art. 4.7 - Stipulazione del contratto di concessione .....	10
Art. 4.8 - Durata del contratto .....	11
Art. 4.9 - Recesso dal contratto .....	11
Art. 4.10 - Subentri (voltura dell'utenza) .....	11
Art. 4.11 - Decorrenza della concessione .....	12
Art. 4.12 - Divieto di estensione delle concessioni e di sub concessione .....	12
Art. 4.13 - Divieto di rivendita dell'acqua .....	12
Art. 4.14 - Revoca della concessione .....	12
Art. 4.15 - Concessione temporanea .....	13
Art. 4.16 - Concessione precaria o occasionale .....	13
<b>CAPITOLO V - CONDIZIONI TECNICHE</b> .....	14
Art. 5.1 - Sistema di somministrazione .....	14
Art. 5.2 - Ubicazione del contatore .....	14
Art. 5.3 - Diametro del contatore e della diramazione .....	15
Art. 5.4 - Spostamento del contatore .....	16
Art. 5.5 - Bocche antincendio .....	16
Art. 5.6 - Perdite dopo il contatore .....	17
Art. 5.7 - Divieto di attacco diretto sulla condotta .....	17
Art. 5.8 - Responsabilità verso terzi .....	17
Art. 5.9 - Prelievi abusivi .....	18
<b>CAPITOLO VI - RETE DI DISTRIBUZIONE</b> .....	19
Art. 6.1 - Le condutture .....	19
Art. 6.2 - Diramazioni dell'acquedotto .....	19
Art. 6.3 - Attraversamento terreni di proprietà di terzi .....	19
Art. 6.4 - Danneggiamenti alla rete idrica comunale .....	19
Art. 6.5 - Proprietà delle condotte .....	20
Art. 6.6 - Opere di presa .....	20

Art. 6.7 - Pozzo artesiano .....	20
Art. 6.8 - Uso degli impianti .....	20
<b>CAPITOLO VII - NORME TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI .....</b>	<b>21</b>
Art. 7.1 - Definizione di "presa" .....	21
Art. 7.2 - Danni al contatore, alla derivazione e al rubinetto d'arresto, manomissione degli stessi .....	21
Art. 7.3 - Responsabilità sulla presa .....	21
Art. 7.4 - Esecuzione della presa .....	22
Art. 7.5 - Rubinetti di presa e di arresto .....	22
Art. 7.6 - Impianti interni .....	23
Art. 7.7 - Sistemi di disconnessione idraulica .....	24
Art. 7.8 - Prese di terra .....	24
Art. 7.9 - Autoclave .....	25
Art. 7.10 - Compiti del personale del Comune .....	25
Art. 7.11 - Ispezioni e verifiche .....	25
Art. 7.12 - Bocche antincendio private .....	26
Art. 7.13 - Modalità di installazione della bocche antincendio .....	26
Art. 7.14 - Attivazione delle bocche antincendio .....	27
<b>CAPITOLO VIII - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI GESTIONE E TARIFFE .....</b>	<b>28</b>
Art. 8.1 - Derivazioni e spese di impianto .....	28
Art. 8.2 - Determinazione del costo di gestione .....	29
Art. 8.3 - Tariffe .....	29
Art. 8.4 - Tariffa per bocche antincendio .....	29
<b>CAPITOLO IX - NORME RELATIVE AI PAGAMENTI DEI CANONI E DEI CONSUMI .....</b>	<b>30</b>
Art. 9.1 - Inizio obbligo pagamento canoni e consumi .....	30
Art. 9.2 - Temporanee interruzioni del servizio .....	30
Art. 9.3 - Mancato pagamento .....	30
Art. 9.4 - Lettura dei contatori .....	31
Art. 9.5 - Verifica dei contatori .....	32
Art. 9.6 - Indicazioni erronee dei contatori .....	32
<b>CAPITOLO X - DETERMINAZIONE DEL COSTO DI GESTIONE E TARIFFE ANNUALI .....</b>	<b>34</b>
Art. 10.1 - Determinazione del costo di gestione .....	34
Art. 10.2 - Tipologia Utenze e Tariffe annuali .....	34
<b>CAPITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>35</b>
Art. 11.1 - Reclami .....	35
Art. 11.2 - Violazione delle norme contrattuali .....	35
Art. 11.3 - Manomissioni dei sigilli .....	35
Art. 11.4 - Divieti e sanzioni .....	35
Art. 11.5 - Rimborso delle spese .....	37
Art. 11.6 - Variazioni al regolamento ed alle tariffe .....	37
Art. 11.7 - Accettazione del regolamento .....	37
Art. 11.8 - Efficacia del Regolamento .....	37
<b>ALLEGATO 'A' .....</b>	<b>38</b>
Art. 1 - Collocazione del contatore .....	38
Art. 2 - Indicazioni tecniche delle rete idrica .....	39